

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i>	40
Audizione informale di rappresentanti di ENEL ed ENI sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i>	40
Audizione informale di rappresentanti di SVIMEZ sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i>	40

SEDE CONSULTIVA:

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. C. 2648 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	40
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	57
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011. C. 2232 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Nuovo testo C. 1124 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 188 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	50

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un <i>test</i> della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
---	----

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Atto n. 191 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 (Rilievi alle Commissioni II e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 settembre 2020.

Audizione informale di rappresentanti dell'UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.55.

Audizione informale di rappresentanti di ENEL ed ENI sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.25.

Audizione informale di rappresentanti di SVIMEZ sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

C. 2648 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, segnala che il disegno di legge in esame – approvato con modificazioni dal Senato – dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è stato successivamente allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che questa mattina il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte al Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Ricorda che il testo del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, si compone di 65 articoli, suddivisi in quattro titoli: Titolo I concernente semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (articoli da 1 a 11); Titolo II recante semplificazioni procedurali e responsabilità (articoli da 12 a 23); Titolo III concernente misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale (articoli da 23-*bis* a 37-*bis*); Titolo IV recante

semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e *green economy* (articoli da 38 a 65).

Evidenzia che, dalla documentazione predisposta dagli Uffici in merito ai profili finanziari, emerge che le principali questioni riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti:

gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici (titolo I). In particolare, a questo riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale accelerazione sia compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente;

gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla ridefinizione, più o meno sensibile, di procedure amministrative vigenti, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, soprattutto in relazione alle disposizioni di cui ai titoli II e III. A questo riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tali effetti possano essere contenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'utilizzo delle risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi degli articoli 7, comma 7-ter, 50, comma 4, e 62-ter, comma 2, che prevedono in particolare la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione e dell'autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i predetti fondi presentino le necessarie disponibilità, anche in riferimento alle annualità successive al 2020, assicurando altresì che il loro impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei fondi medesimi.

Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio risultanti dalla documentazione pre-

disposta dagli uffici, rinvia agli ulteriori elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica di passaggio.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), evidenzia che l'eventuale accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici risulta compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente, posto che gli investimenti saranno comunque realizzati nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario.

Conferma che la ridefinizione di procedure amministrative vigenti risultante da alcune disposizioni del presente provvedimento, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, sarà comunque realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito, infine, alle modalità di copertura previste dagli articoli 7, comma 7-ter, 50, comma 4, e 62-ter, comma 2, conferma il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione e l'autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto, all'uopo utilizzati, presentano le necessarie disponibilità, anche in riferimento alle annualità successive al 2020, e che il loro impiego non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rappresentare che i commissari hanno avuto tempi ristretti per esaminare la relazione tecnica aggiornata relativa al provvedimento e la corposa documentazione predisposta dagli uffici della Ca-

mera, sottopone all'attenzione della rappresentante del Governo alcune disposizioni del provvedimento in esame per le quali, a suo avviso, non è prevista un'adeguata copertura finanziaria, sottolineando che l'introduzione nel testo di mere clausole di invarianza finanziaria non garantisce di per sé la neutralità finanziaria delle norme a cui tali clausole si riferiscono.

Innanzitutto, con riferimento agli articoli 12 e 24, in materia, rispettivamente, di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti e di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali, pur condividendo le finalità perseguite con tali norme, ritiene che esse necessitano di maggiori risorse finanziarie per poter essere attuate in modo adeguato.

In merito all'articolo 7, che istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo che per l'anno 2020 lo stanziamento del Fondo ammonta a 30 milioni di euro, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire come tale Fondo sarà rifinanziato per gli anni successivi al 2020.

Quanto all'articolo 14, recante disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori, chiede alla Viceministra di chiarire se la disposizione avrà effetto retroattivo.

In merito all'articolo 45, che differisce al 31 dicembre 2020 il termine per la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro in favore di Alitalia, chiede alla rappresentante del Governo se si è presa in considerazione l'ipotesi che Alitalia non sia in grado di restituire il prestito entro il 2020, anche alla luce della sospensione delle attività aziendali durante la fase di *lockdown*.

Facendo presente che l'articolo 53, in materia di semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (SIN), procede all'istituzione di un nuovo sito di interesse nazionale, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire su quale soggetto ricadranno gli oneri relativi a tale nuova istituzione.

Infine, relativamente all'articolo 63-*bis*, in materia di gestione dei rifiuti sanitari,

pur condividendo le finalità della disposizione, ritiene che essa comporti nuovi oneri, principalmente a carico dei comuni chiamati a smaltire tali rifiuti.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che le richieste di chiarimento che hanno attinenza con i profili finanziari trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata testé depositata. Quanto, invece, alle considerazioni dell'onorevole Comaroli che riguardano questioni di natura prevalentemente politica, ritiene che tali valutazioni dovrebbero essere effettuate nelle singole Commissioni di merito. Relativamente all'istituzione di un nuovo sito di interesse nazionale, conferma che, stante il carattere procedurale della norma, essa non produce effetti finanziari negativi. Quanto al rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per gli anni successivi al 2020, segnala che la dotazione di tale Fondo sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, specificando che gli interventi da realizzare a valere sul citato Fondo saranno commisurati alle risorse iscritte nello stesso, non essendo tale Fondo finalizzato alla copertura di oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi. In merito alla gestione dei rifiuti sanitari e agli eventuali oneri a carico dei comuni, segnala che i Ministeri competenti, nel predisporre la relazione tecnica sull'articolo 63-*bis*, peraltro positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, hanno assicurato che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, relativamente al differimento del termine per la restituzione del finanziamento in favore di Alitalia, ricorda che il legislatore ha predisposto adeguate garanzie per fare in modo che il termine previsto sia rispettato. Sottolinea infine che i temi sollevati dall'onorevole Comaroli riguardano anche profili di merito delle singole disposizioni in precedenza citate che rientrano negli ambiti di competenza di altre Commissioni.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2648 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 76 del 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'eventuale accelerazione della dinamica della spesa connessa alle disposizioni volte a velocizzare gli investimenti pubblici risulta compatibile con i profili di spesa inclusi nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente, posto che gli investimenti saranno comunque realizzati nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico degli interventi e nel rispetto del relativo cronoprogramma operativo e finanziario;

la ridefinizione di procedure amministrative vigenti risultante da alcune disposizioni del presente provvedimento, anche attraverso la previsione di nuove funzioni amministrative o l'introduzione di strumenti informatici ai fini dell'accelerazione delle procedure stesse, sarà comunque realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in merito, infine, alle modalità di copertura previste dagli articoli 7, comma 7-*ter*, 50, comma 4, e 62-*ter*, comma 2, il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione e l'autorizzazione di spesa relativa al sostegno ai Paesi in via di sviluppo ai sensi del Protocollo di Kyoto, all'uopo utilizzati, presentano le necessarie disponibilità, anche in riferimento alle annualità successive al 2020, e il loro impiego non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle predette risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice. Inoltre, replicando alla Viceministra Castelli, precisa che le questioni sollevate nel suo intervento precedente erano tutte attinenti alle competenze della Commissione bilancio, non riguardando tanto il merito delle disposizioni, quanto i loro effetti finanziari. Ciò detto, ribadisce che l'introduzione nel testo di mere clausole di invarianza finanziaria non garantisce di per sé l'effettiva neutralità finanziaria delle norme a cui tali clausole si riferiscono. A tale proposito, fa presente che il compito dei membri della Commissione bilancio è quello di evidenziare gli aspetti che essi ritengono problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria degli stessi, e non quello di limitarsi a ratificare le valutazioni del Governo. Tutto ciò premesso, non può che prendere atto del fatto che il Governo non ha fornito risposte esaustive alle sue richieste di chiarimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

C. 2313.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento richiesta dalla Commissione nella seduta del 4 agosto scorso.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

C. 2231 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, fa presente che oggetto di esame sono i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: reputa dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Inoltre, con riguardo alle spese per le quali la relazione tecnica reca una stima forfettaria, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che l'accordo sia attuato nei limiti e sulla base dei presupposti indicati dalla stessa rela-

zione tecnica. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'articolo 12, che si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica dell'Accordo, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi a suo avviso corretta nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione. Sempre con riferimento alla Commissione ora menzionata, evidenzia che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Kirghizistan: andrebbero dunque a suo parere acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari kirghisi. Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclu-

sione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo». In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale reputa tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022. Fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non formula osservazioni. Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa – peraltro integralmente coperte – dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

Evidenzia che le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente, in Italia e nella Repubblica Kirghisa.

Relativamente alla Commissione sopra citata, rappresenta che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio di membri italiani in Kirghisa in quanto agli oneri relativi all'invio in Italia dei commissari Kirghisi provvederà la rispettiva controparte Kirghisa.

Segnala che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo ».

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per cui non si è provveduto a modificare il provvedimento nei termini descritti dal relatore durante l'esame presso il Senato.

La Viceministra Laura CASTELLI ribadisce che gli oneri derivanti dal provvedimento risultano interamente coperti e che le osservazioni illustrate dal relatore attengono a meri aspetti formali del testo determinati principalmente dal passaggio da un esercizio finanziario al successivo.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2231 Governo, approvato dal Senato, recante

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;

tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa – peraltro integralmente coperte – dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, appare opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria;

le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente, in Italia e nella Repubblica Kirghisa;

relativamente alla Commissione sopra citata, si rappresenta che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio di membri italiani in Kirghisa in quanto agli oneri relativi all'invio in Italia dei commissari Kirghisi provvederà la rispettiva controparte Kirghisa;

il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale “nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo”;

in tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ap-

pare opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, fa presente che oggetto del presente esame è il testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito e già esaminato dal Senato.

Segnala che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni in quanto il provvedimento non è stato emendato né in prima lettura né in sede referente e che nel corso dell'esame al Senato il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una nota di chiarimenti che (seduta del 23 ottobre 2019) che conferma la correttezza e la prudenzialità delle stime, ribadendo quanto affermato dalla relazione tecnica e che la Commissione Bilancio del Senato ha quindi espresso parere non ostativo (seduta del 24 ottobre 2019).

Evidenzia che il testo riproduce, altresì, parte dell'A.C. 4609 della XVII legislatura, che aveva ad oggetto la ratifica di più trattati internazionali, fra i quali, appunto, anche la Carta IEF e che tale provvedimento, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, non è stato approvato in via definitiva prima della conclusione della scorsa legislatura.

Fa presente che in seconda lettura, la Commissione Bilancio del Senato, preso atto del recepimento della condizione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera circa la formulazione delle norme di copertura finanziaria, ha approvato un parere non ostativo.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica per quanto concerne l'ammontare delle spese previste. Osserva, tuttavia, che le spese di missione sono configurate come tetto di spesa e non come spesa valutata, ciò contrariamente sia a quanto avviene di norma in altri atti legislativi di analogo contenuto sia a quanto posto come condizione *ex* articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio della Camera nella scorsa legislatura (esaminando la medesima ratifica, A.C. 4609, poi non approvata in via definitiva). Circa tale configurazione degli oneri di missione andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo.

Infine, per quanto concerne il contributo annuale, evidenzia che la relazione tecnica, nel fornire elementi idonei a suffragare la quantificazione, elenca i contributi già versati dall'Italia dal 2014 al 2017 e quelli dovuti per il 2018. In proposito, sarebbe a suo parere opportuno chiarire, da un lato, se eventuali contributi annui dovuti e non versati all'entrata in vigore della legge in esame graveranno sulla medesima autorizzazione di spesa disposta dalla legge medesima, dall'altro, posto che i contributi risulterebbero già versati, le ragioni per le quali tale voce di spesa venga quantificata e coperta alla stregua di

un nuovo o maggiore onere anziché essere considerata come la prosecuzione di una previgente autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dalla Carta oggetto di ratifica, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, rileva preliminarmente che gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 51.920 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe a suo parere valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo ».

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale reputa tuttavia necessario

acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 51.920 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

Segnala che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale « nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo ».

In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

Segnala che gli oneri quantificati e i dati riportati nella relazione tecnica risultano pertanto corretti, rinviando a quest'ultima circa gli elementi di quantificazione degli oneri derivanti dalla autorizzazione alla ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF) da parte del nostro Paese.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2232 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri relativi a spese di missione, sebbene espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;

tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 51.920 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'avvenuta approvazione del provvedimento dall'altro ramo del Parlamento, appare opportuno non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria;

il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale “nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo”;

in tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, appare opportuno non procedere ad una modifica formale dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, giacché il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 è da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2019, al nuovo bilancio triennale 2020-2022;

gli oneri quantificati e i dati riportati nella relazione tecnica risultano pertanto corretti, rinviando a quest'ultima circa gli elementi di quantificazione degli oneri derivanti dalla autorizzazione alla ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF) da parte del nostro Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Nuovo testo C. 1124 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo n. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che esso, nel testo originario, concerneva la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Segnala che durante l'esame parlamentare è stato modificato il testo, che ora riguarda soltanto il Protocollo n. 15, e che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (volto alla ratifica di entrambi i Protocolli) risulta comunque

tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni. Osserva che il disegno di legge, nel testo originario, riproduceva la proposta di legge C. 2801, della XVII legislatura, esaminata dalla Camera e trasmessa al Senato ma non approvata in via definitiva prima della conclusione della legislatura. Rammenta che nella scorsa legislatura, nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, il rappresentante del Governo, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concordò con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore e che la Commissione espresse dunque parere favorevole nella seduta del 9 maggio 2017.

Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il Protocollo n. 15 apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 188.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 1° settembre 2020.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in attesa dei rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, che saranno formulati dalle Commissioni permanenti sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in oggetto, che dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro il prossimo 15 settembre, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento medesimo.

Quindi, in relazione alla sospensione dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana in vista delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere un'ulteriore settimana, rispetto alla data del 17 settembre 2020, concordata nel corso della seduta della Commissione del 4 agosto scorso, prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto in oggetto.

La Viceministra Laura CASTELLI, a nome del Governo, non ha obiezioni rispetto alla richiesta formulata dal presidente.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle am-

ministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Atto n. 189.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 1° settembre 2020.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in attesa dei rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, che saranno formulati dalle Commissioni permanenti sugli aspetti di loro competenza del provvedimento in oggetto, che dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro il prossimo 15 settembre, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento medesimo.

Quindi, in relazione alla sospensione dei lavori parlamentari prevista per la prossima settimana in vista delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere un'ulteriore settimana, rispetto alla data del 17 settembre 2020, concordata nel corso della seduta della Commissione del 4 agosto scorso, prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto in oggetto.

La Viceministra Laura CASTELLI, a nome del Governo, non ha obiezioni rispetto alla richiesta formulata dal presidente.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Atto n. 186.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità da adottarsi prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, ed evidenzia che la direttiva che si recepisce mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all'accesso a professioni regolamentate o al loro esercizio.

Segnala che anche a tal fine, nell'ambito della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 – legge di delegazione europea 2018 – il Governo è stato delegato al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi. Fa presente che l'articolo 1, comma 3, della legge 117 del 2019, stabilisce che alla copertura degli oneri, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dal recepimento, delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le oc-

correnti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In merito all'articolo 3, concernente valutazione *ex ante* di nuovi provvedimenti e monitoraggio, circa i commi 1 e 2, posto che ivi si stabilisce che tutti i soggetti regolatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) – ovvero, « qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni » nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio (o si modificano quelle esistenti) – debbano d'ora innanzi procedere anche alla valutazione di « proporzionalità » delle medesime regolamentazioni utilizzando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato 1, andrebbero a suo parere richieste conferme che tale disposizione possa trovare attuazione senza maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ciò detto, in particolare, in considerazione dell'ampiezza della definizione di « soggetti regolatori » rinvenibile all'articolo 2, lettera c), per cui sembrerebbero comprendersi nella definizione di soggetti regolatori ivi prevista anche svariati soggetti contemplati nel novero delle pubbliche Amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, indipendentemente dal fatto che si configurino quali enti pubblici, consorzi universitari, enti di formazione regionali, fondazioni ed altri. Evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione da considerarsi a fini di contabilità pubblica è, come noto, quella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Ragion per cui, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, che estende gli obblighi di copertura finanziaria delle nuove norme anche agli enti del settore pubblico allargato, andrebbero a suo avviso in tal caso richieste conferme in merito alla piena sostenibilità dei relativi

maggiori fabbisogni di funzionamento conseguenti all'attuazione delle disposizioni in esame, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, venendo ai commi 3 e 4, in considerazione della circostanza che le norme ivi indicate pongono espresso riferimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) ai fini del previsto « parere » sulla « proporzionalità » delle nuove regolamentazioni che sono disposte da parte delle autorità previste del comma 1, e tenuto anche conto che l'Autorità è da considerarsi quale Pubblica Amministrazione a fini di contabilità nazionale, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei fabbisogni riconducibili alle attività istruttorie aggiuntive inerenti la formulazione dei citati pareri, nel senso che le stesse potranno essere svolte da parte della medesima Autorità, potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già per essa previste ai sensi della legislazione vigente.

In tale prospettiva, anche sul comma 5, posto che ivi è prevista l'espressione dell'analogo « parere » da parte però delle Amministrazioni competenti alla « vigilanza » sulle « autorità di regolazione », ovvero gli Ordini professionali, in tutti i casi in cui la regolamentazione interessi le professioni riconducibili agli Ordini professionali, andrebbe a suo parere confermato che le stesse amministrazioni interessate potranno svolgere le citate attività istruttorie potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Su tutte le disposizioni richiamate, come per tutte le altre contenute nel provvedimento, cui è riferita la clausola di neutralità associata al provvedimento, rinvia all'esame all'articolo 9.

Sul comma 6, quanto ai soggetti ivi richiamati in merito all'esercizio della vigilanza da esercitarsi a « valle » circa l'attuazione delle disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, pur considerando che la

disposizione sembrerebbe per lo più interessare gli Ordini professionali, i quali come noto non sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni a fini di contabilità nazionale, ritiene che andrebbero non di meno richieste delucidazioni circa il novero dei soggetti interessati, se il medesimo sia suscettibile di contemplare, per talune professioni, anche l'eventuale coinvolgimento di altre Amministrazioni Pubbliche. Nel qual caso, conferma l'esigenza di acquisire informazioni in merito alla possibilità che le medesime Amministrazioni possano esercitare la ivi prevista « vigilanza » potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

In ordine all'articolo 4, in materia di non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità, convenendo sul tenore meramente ordinamentale delle disposizioni in esame, non formula osservazioni.

Riguardo all'articolo 5, in materia di informazione e partecipazione dei portatori di interessi, non formula osservazioni nel presupposto che la ivi prevista partecipazione e informazione di cittadini, destinatari dei servizi e portatori di interessi circa il procedimento di valutazione della « proporzionalità » della regolamentazione posta in essere da parte delle Autorità che siano anche Amministrazioni Pubbliche, possa aver luogo nell'ambito delle sole risorse che sono già previste per le medesime ai sensi della legislazione vigente – circostanza, quest'ultima, in merito alla quale ritiene che andrebbe comunque richiesta una conferma.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di tutela giurisdizionale, non ha alcunché da osservare.

Circa l'articolo 7, in materia di scambio di informazioni, premesso che la norma pone espresso riferimento, ai fini dello scambio di informazioni con le autorità analoghe degli altri paesi, al Centro di Assistenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che è già operativo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, andrebbe comunque confer-

mato, a suo avviso, che tali nuovi compiti potranno essere adeguatamente svolti potendo a tal fine il citato Centro avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di trasparenza, non formula osservazioni.

In merito all'articolo 9, recante clausola di invarianza finanziaria, premesso che la norma reca la clausola di neutralità, valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto, occorre a suo avviso giocoforza richiamare i contenuti tassativi che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, impone alla relazione tecnica affinché tale invarianza d'oneri risulti adeguatamente dimostrata. In tal senso, va a suo parere ribadito infatti che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la relazione tecnica dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una loro riprogrammazione. In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

La Viceministra Laura CASTELLI, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una pro-

cedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Atto n. 191.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 117 del 2019, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto che, come evidenziato dalla relazione medesima, le amministrazioni competenti possano far fronte ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 11 reca una clausola di neutralità finanziaria che prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

Atto n. 190.

(Rilievi alle Commissioni II e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che l'Unione europea, con decisione 283/2014/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, ha ratificato il Protocollo di Nagoya (Protocollo sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione) alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità e che il regolamento UE 511/2014 attua nell'UE le norme internazionali, contenute nel protocollo di Nagoya, che disciplinano la conformità dell'utilizzatore – vale a dire, gli obblighi che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per conformarsi alle regole in materia di accesso e di ripartizione dei benefici (ABS – *access and benefit sharing*) istituite dai Paesi fornitori di risorse genetiche.

Segnala quindi che la mancata applicazione del regolamento 511/2014 da parte dell'Italia è oggetto della procedura d'infrazione, avviata dalla Commissione europea con lettera di costituzione in mora del 26 gennaio 2018, e attualmente allo stadio di parere motivato, adottato con lettera C (2019) 509 del 25 gennaio 2019. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, infatti, gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione all'articolo 6, relativo all'individuazione delle autorità responsabili per l'applicazione del regolamento, nonché all'articolo 11, recante l'ob-

bligo di stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento, da comunicare alla Commissione entro l'11 giugno 2015.

Fa poi presente che, per quanto attiene all'attuazione dell'articolo 6, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2019, sono state designate le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento, ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della salute, che si avvalgono di un tavolo tecnico interministeriale con compiti di coordinamento.

Evidenzia quindi che, ai fini della definizione del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 11, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, da adottare sulla base della delega di cui all'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario osserva che il profilo di interesse principale riguarda la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5 alla luce dei compiti vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni assegnati dall'articolo 4 a ben cinque Ministeri diversi, con l'avvalimento di un tavolo tecnico interministeriale, e alle regioni.

A tale proposito segnala che la relazione tecnica fornisce alcuni dati sui centri amministrativi competenti all'interno dei Ministeri, ma non dà elementi sui volumi di lavoro necessari né sulla numerosità della platea di soggetti che dovranno essere vigilati. Nell'analisi di impatto della regolamentazione, allegata allo schema, si afferma che « non appare agevole fornire preventivamente un dato numerico, ancorché approssimativo, circa i possibili destinatari diretti del provvedimento ». Tuttavia

osserva che si tratta di un dato cruciale ai fini della dimostrazione della sostenibilità delle nuove attività a carico delle sole risorse disponibili.

Segnala quindi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rapporto inviato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE fino all'agosto 2017, evidenziava una carenza di risorse umane e finanziarie, per cui andrebbe assicurato che la situazione sia ora mutata e che il Ministero possa contare su adeguate risorse.

In relazione al Ministero dell'università e ricerca, osserva che la relazione tecnica fa riferimento al suo decreto istitutivo come ancora in corso di conversione, mentre il decreto è stato invece convertito in legge il 4 marzo 2020. Posto che la relazione afferma l'impossibilità di individuazione di un centro di responsabilità all'interno di tale Ministero, stante il processo di riorganizzazione degli uffici di tale dicastero, andrebbe chiesto un aggiornamento della relazione tecnica e se sia quindi ora possibile indicare le risorse che tale Ministero dedica alle attività in esame.

Per quanto riguarda le regioni, pur ritenendo che in linea teorica esse potranno svolgere i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), ritiene che andrebbe assicurato che esistano le necessarie competenze all'interno delle amministrazioni per svolgere le funzioni richieste.

Non ha infine nulla da osservare sulla riassegnazione a finalità di spesa delle entrate derivanti dalle sanzioni, trattandosi evidentemente di entrate non previste a legislazione vigente.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alla carenza di risorse umane evidenziata nel rapporto inviato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE fino all'agosto 2017, segnala che l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, ha previsto il recluta-

mento di 251 unità di personale con competenze tecnico-scientifiche, economiche e informatiche da assegnare a tempo indeterminato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che a tale scopo il 9 agosto 2019 è stato pubblicato il relativo bando di concorso e si prevede che entro breve si concludano le procedure concorsuali.

Sempre in merito alla carenza di risorse umane e finanziarie, ricorda che con la recente riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base al decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, concernente l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, è stato previsto un apposito Ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di adeguate risorse, preposto, tra l'altro, ai compiti relativi all'attuazione del protocollo di Nagoya e del relativo Regolamento (UE) 511/2014, dotato di risorse adeguate.

Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, evidenzia che le attività di vigilanza saranno svolte dalla competente Direzione generale della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'approvando Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, riguardo ai compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni in carico alle regioni, stante il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al provvedimento in parola, rilasciato in data 27 luglio 2020, segnala che le regioni e le province autonome provvederanno ad individuare, tra le professionalità in ruolo, le necessarie competenze per lo svolgi-

mento delle suddette funzioni, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (Atto n. 190);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alla carenza di risorse umane evidenziata nel rapporto inviato alla Commissione europea sull'applicazione del regolamento UE fino all'agosto 2017, l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, ha previsto il reclutamento di 251 unità di personale con competenze tecnico-scientifiche, economiche e informatiche da assegnare a tempo indeterminato al Ministero dell'ambiente;

a tale scopo è stato pubblicato il 9 agosto 2019 il relativo bando di concorso e si prevede che entro breve si concludano le procedure concorsuali;

sempre in merito alla carenza di risorse umane e finanziarie, con la recente riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, in base al decreto ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, concernente l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Mini-

stero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, è stato previsto un apposito Ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di adeguate risorse, preposto, tra l'altro, ai compiti relativi all'attuazione del protocollo di Nagoya e del relativo Regolamento (UE) 511/2014 dotato di risorse adeguate;

per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, le attività di vigilanza saranno svolte dalla competente Direzione generale della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'approvando Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo ai compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni in carico alle Regioni, stante il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni al provvedimento in parola, rilasciato in data 27 luglio 2020, le Regioni e le Province autonome provvederanno ad individuare, tra le professionalità in ruolo, le necessarie competenze per lo svolgimento delle suddette funzioni, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 76/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. C. 2648 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici

Roma, 08 SET. 2020

UFFICIO X

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 183179 / 2020
Rif. Prot. Entrata 0182748/2020
Allegati:
Risposta a Nota:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Camera 2648: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (approvato dal Senato). Relazione tecnica al passaggio.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si restituisce il testo della relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ATTO CAMERA 2648

RELAZIONE TECNICA

(aggiornata ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge 196 del 2009)

TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Articolo 1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*)

Si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione **all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria la cui determina a contrarre - o altro atto di avvio del procedimento equivalente - sia adottato entro il 31 dicembre 2021**, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19. **Viene inoltre previsto, al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che tali disposizioni si applichino anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del D.lgs. 385/1993, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerati diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016.**

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*)

Si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, e derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, **la cui determina a contrarre - o altro atto di avvio del procedimento equivalente - sia adottata entro il 31 dicembre 2021**, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-bis. (*Raggruppamenti temporanei di imprese*)

Viene previsto che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possano partecipare anche in forma di "raggruppamenti temporanei" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-ter. (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

La disposizione prevede che, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:

- le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, *sino* al 31 dicembre 2021, siano autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del D.lgs 50/2016, fatto salvo il rispetto delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;

- ANAS S.p.A., *sino* al 31 dicembre 2021, possa avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

La disposizione, di carattere ordinamentale, prevede *fino* al 31 dicembre 2021, modalità semplificate per le verifiche antimafia.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici)

La norma detta disposizioni, di carattere ordinamentale, in relazione all'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero per prevedere che, laddove l'adeguamento alle misure di contrasto all'emergenza Covid-19 determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo, le stazioni appaltanti possano revocare l'aggiudicazione (se il contratto non è ancora stato stipulato) o procedere alla risoluzione dei contratti in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

Le disposizioni previste dalla norma in esame hanno carattere ordinamentale, disciplinando la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche c.d. "sopra soglia" *fino* al 31 dicembre 2021 e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Collegio consultivo tecnico)

L'articolo detta disposizioni di carattere ordinatorio e temporaneo, *fino* al 31 dicembre 2021, in merito al Collegio consultivo tecnico previsto per prevenire controversie relative all'esecuzione dei

contratti pubblici. Le disposizioni introdotte dall'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Articolo 7 (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

La disposizione istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, finalizzato a garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Viene tra l'altro prevista, al comma 7-bis, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, le cui risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

L'articolo reca "Disposizioni in materia di contratti pubblici". Al comma 1 sono dettate disposizioni di carattere temporaneo e ordinamentale, **fino al 31 dicembre 2021**, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad accelerare l'aggiudicazione delle gare prevedendo un termine entro il quale si deve provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro.

Al comma 4 sono previste delle disposizioni di carattere ordinatorio che interessano i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto.

Al comma 5 sono previste delle modifiche di carattere ordinamentale in relazione ad alcuni articoli del codice dei contratti pubblici tutte volte a semplificare le procedure di gara.

Il comma 6 detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5.

Il comma 6-bis prevede, in capo alle Regioni, una temporanea facoltà derogatoria (fino al 31 dicembre 2023) rispetto alla procedura di dibattito pubblico di cui all'art. 22, comma 2, del D.lgs. 50/2016 relativamente a grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, ove da esse ritenute di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

Con il comma 7 si provvede ad intervenire sull'articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019 c.d. "Sblocca cantieri". In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si procede a prorogarne alcune e modificare le soglie economiche relative al rilascio del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si prevede debba essere richiesto sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il comma 7-bis apporta diverse modifiche al D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevedendo, tra l'altro, che la gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possa aver luogo anche tramite l'affidamento di appalti pubblici di servizi.

I commi 8, 9, introducono disposizioni di carattere ordinatorio relative ai poteri del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 10 introduce disposizioni di carattere ordinatorio in materia di validità dei documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015.

Il comma 10-bis prevede che al documento unico di regolarità contributiva sia aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico intervento secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il comma 11 prevede una modifica di carattere ordinatorio al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, volta a semplificare e chiarire il quadro normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del procurement militare.

Le disposizioni introdotte dall'articolo sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo. 8-bis. (Disposizioni in materia di semplificazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35)

La disposizione modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, prevedendo, fermi restando gli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP Spa, che per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria si avvalgano della centrale di committenza della Regione Calabria anziché delle centrali di committenza di altre Regioni.

Articolo 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedurali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi affidati

ai Commissari straordinari già previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Al comma 1-bis viene previsto che il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui all'art. 4-ter del D.L. 32/2019 operi con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5 del medesimo DL e si applichino anche le disposizioni del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 91 del 2014.

Inoltre, al comma 2 si prevede una modifica di carattere ordinatorio dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133, la quale stabilisce che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Al comma 3 si provvede a dettare disposizioni volte a disciplinare in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali **prevedendo, tra l'altro, che siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a), del D.lgs. 50/2016.**

Articolo 10 (*Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia*)

La disposizione prevede modifiche, di natura ordinamentale e semplificazione procedurale, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, finalizzate a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché ad assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

Relativamente al comma 1, lettera h, si evidenzia che la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% è già prevista a legislazione vigente dal comma 4-bis, del dpr n. 380 del 2001, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lett. h), n. 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. La norma in esame, pertanto, non introduce riduzioni del contributo e non necessita di risorse finanziarie per la sua copertura. La ragione della novella risiede nella necessità di esplicitare il concetto di "densificazione" attualmente previsto dalla norma vigente, che ha dato origine a dubbi applicativi che saranno superati con la nuova formulazione proposta. Si precisa, inoltre, che non vi è restrizione del campo di azione delle sanzioni pecuniarie in quanto la tolleranza del 2% è già prevista all'articolo 34, comma 2-ter, e le irregolarità geometriche e le difformità di minima entità, eseguite durante i lavori "di attuazione dei titoli abilitativi edilizi e che non comportano violazione della disciplina ed urbanistica edilizia" non possono essere in alcun modo oggetto di sanzioni pecuniarie, in quanto non ricorrono gli estremi di un abuso, né quelli di un accertamento di conformità. Tali minime difformità, infatti, a disciplina vigente non comportano sanzioni. Le misure proposte, pertanto, sono neutre sotto il profilo finanziario.

E' altresì prevista una clausola (comma 6, terzo periodo) in base alla quale gli interventi di ricostruzione vengono esonerati da qualsiasi obbligo di acquisire "speciali autorizzazioni". La previsione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in termini di minor gettito correlato ai pagamenti per il rilascio dei titoli abilitativi previsti per interventi edilizi. Ciò in quanto le "speciali autorizzazioni" menzionate dall'emendamento sono riferite necessariamente ad atti, rilasciati dall'amministrazione comunale, ulteriori e diversi rispetto alle autorizzazioni e agli atti di assenso cd. "ordinari" (relativi a profili sanitari, antincendio, antisismici, di tutela idrogeologica, culturali o paesaggistici).

Articolo 10-bis. (Semplificazioni su demolizione opere abusive)

La disposizione, in materia di demolizione su opere abusive, prevede che nel caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento il prefetto può altresì avvalersi, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate, del concorso del genio militare.

La disposizione non muta, pertanto, la dimensione economico-finanziaria previgente poiché la non introduce una nuova attività, ma si limita a prevedere una sorta di "avocazione" al prefetto di competenze intestate agli enti locali. Dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

La previsione di cui al comma 1 ha contenuto meramente ordinamentale, stabilendo che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui al comma 2 concernenti l'individuazione da parte del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE), nonché la possibilità di nominare due sub-commissari, hanno anch'esse contenuto meramente ordinamentale.

Con riferimento agli oneri relativi al compenso dei due sub-commissari è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Al comma 3-bis è previsto che il contributo per la ricostruzione a seguito del terremoto che ha colpito l'isola di Ischia nel 2017 venga riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, anche

per la parte relativa ad aumenti di volume oggetto del condono, ma sia escluso per i casi di demolizione e ricostruzione

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali contributi potranno essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare e disponibili per la ricostruzione privata a legislazione vigente.

Al comma 3-ter, si modifica il comma 4-bis dell'art. 3-bis del d.l. 95/2012, per allineare al termine dello stato di emergenza anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali. Ai sensi del primo periodo del citato comma 4-bis, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31/12/2018. Dunque, la disposizione non comporta oneri ulteriori.

Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

La disposizione prevede, al comma 1, modifiche all'articolo 14 del decreto legge 189 del 2016, in materia di procedure per la ricostruzione pubblica a seguito del sisma del 2016 e, al comma 2, la proroga dal 30 giugno 2020 al 30 novembre 2020 il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione concernente i lavori di immediata esecuzione. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale, in quanto finalizzata ad apportare alla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo dei correttivi volti a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge 241/1990, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti in modo di garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa. **In particolare si introduce l'ulteriore ipotesi di "riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali"**. Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-bis (Semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

Viene introdotto un articolo 12-bis volto alla semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi)

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale in quanto finalizzata a definire una procedura di conferenza di servizi straordinaria e per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), con semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori)

Lo scopo della norma è quello di disincentivare la futura introduzione di oneri regolatori, se non contestualmente compensati da una riduzione stimata di oneri di pari valore. Eventuali profili di copertura finanziaria riguarderanno, pertanto, le future ipotesi in cui la regolamentazione introdurrà nuovi oneri regolatori, qualora tale introduzione non sia accompagnata da una corrispondente riduzione nei termini descritti. Pertanto, dalla attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")

Relativamente al comma 1, le lettere a) e b) sono disposizioni di natura ordinamentale. Il termine per la restituzione delle buste al consolato non comporta infatti maggiori costi, in quanto già attualmente i servizi postali previsti per le elezioni all'estero sono tenuti alla massima tempestività possibile nella restituzione delle buste con le schede votate. La possibilità di prescindere, in casi specifici, dal corriere accompagnato fa venire meno degli oneri di missione, con conseguente risparmio di spesa: trattandosi di risparmio meramente eventuale, potrà essere quantificato solo a consuntivo.

La lettera c) è suscettibile di generare risparmi, in quanto il monte degli onorari dei membri del seggio si ridurrà a circa un terzo di quello che sarebbe stato esborsato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione da 1.516 a un numero compreso tra 500 e 550 seggi). Pur essendo certa la riduzione nel numero di seggi da istituire, tale numero non è ancora determinabile con esattezza. I risparmi complessivi derivanti dalla lettera c) potranno pertanto essere quantificati a consuntivo.

La lettera d) prevede l'incremento nella misura del 50% degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 8.000 nel minimo e da 3.000 a 9.000 nel massimo. Di conseguenza il numero di seggi passerebbe da 1.516 ad un numero compreso tra 500 e 550 seggi con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 9.096 a 3.000/3.300 unità. La disposizione determina profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 449.150 euro, secondo quanto rappresentato nelle tabelle di seguito riportate. La quantificazione esatta del risparmio potrà essere determinata a consuntivo.

ONERI PREVISTI LEGISLAZIONE VIGENTE

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi attuale normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi
Presidente	1	1516	1516	130	197.080,00
Segretario + Scrutatori	5	1516	7580	104	788.320,00
	6	1516	9096		985.400,00
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi
Presidente	1	550	550	130	71.500,00
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	286.000,00
	6	550	3300		357.500,00

ONERI PREVISTI DALLA PROPOSTA NORMATIVA

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Maggiorazione del 50% dei compensi	Totale compensi con maggiorazione	Totale spesa per compensi e maggiorazioni
Presidente	1	550	550	130	65,00	195,00	107.250,00
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	52,00	156,00	429.000,00
	6	550	3300		117,00		536.250,00

Articolo 16-bis (Modifiche alla legge 21 marzo 1990, 53)

L'articolo estende anche agli avvocati iscritti all'albo, che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, ai consiglieri regionali ed ai membri del parlamento, la competenza ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai, di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, ossia quelle che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,

L'intervento, che si pone in linea con l'intento del Governo di promuovere soluzioni normative che agevolino la procedura per l'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale, apporta modifiche di natura ordinamentale agli adempimenti ad esso correlati. Al riguardo non si rilevano profili di onerosità per la finanza pubblica, considerato che le attività connesse potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16-ter (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

L'articolo prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, di natura ordinamentale, non determinando effetti per la finanza pubblica.

Articolo 16-quater (CCNL Unificazione Codifica)

L'articolo intende semplificare l'indicazione del CCNL in tutti gli adempimenti che il datore di lavoro si trova a dover effettuare nei confronti della Pubblica Amministrazione, pervenendo a una codifica dei CCNL unitaria e omogenea per i diversi soggetti destinatari (MLPS e INPS). Il datore di lavoro, infatti, deve trasmettere all'INPS il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al dipendente, ad esempio, in occasione della trasmissione mensile in via telematica, dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni, prevista dall'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'indicazione del CCNL avviene mediante un valore numerico di tre cifre, stabilito dall'Istituto, che identifica il singolo CCNL. Se l'Istituto non ha fissato un codice per lo specifico contratto, l'utente può usare un codice residuale.

L'indicazione del contratto collettivo nazionale trova applicazione anche nelle comunicazioni obbligatorie al MLPS rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione, e cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. In tali comunicazioni gli standard di comunicazione relativi al contratto collettivo nazionale applicato sono fissati con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro ed attualmente prevedono un codice numerico di 4 cifre. Pertanto, nelle comunicazioni rivolte a soggetti diversi della Pubblica Amministrazione, relative al medesimo rapporto di lavoro, l'indicazione del CCNL applicato avviene mediante identificativi diversi e differenziati. Questo complica gli adempimenti da parte dell'utenza ed è un ostacolo allo scambio di dati sui CCNL fra i diversi archivi della PA. Inoltre, l'identificazione specifica di un CCNL è possibile ove il singolo contratto sia stato codificato da ciascuna amministrazione, in base ai propri standard e tempi procedurali. Si intuisce che con la proliferazione di CCNL ciò non può avvenire in modo simultaneo e tempestivo.

Di conseguenza, appare idonea al raggiungimento dello scopo l'identificazione del CCNL mediante il codice alfanumerico che il CNEL attribuisce in sede di deposito dello stesso presso l'Archivio Nazionale dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Infatti, in virtù di tale norma, il CNEL ha l'obbligo di ricevere i CCNL depositati entro 30 giorni dalla stipula, e il potere di classificarli e archivarli, secondo metodologie stabilite sulla base di indirizzi condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali, per assicurare la conservazione nel tempo e la pubblicità dei CCNL. Tale scelta consente di unificare gli identificativi del contratto, di estendere, in modo completo e dinamico, la loro codifica, di snellire l'attività degli uffici dell'Inps e del MLPS. Anche sotto il profilo informatico gli eventuali interventi modificativi delle procedure in atto rientrano nella ordinaria manutenzione dei sistemi e potrà essere sostenuta con gli stanziamenti ordinari già disponibili.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16-quinquies (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 219 del 2006 relativo alle sostanze attive utilizzate per i medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase I, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo unicamente lo scopo di semplificare le procedure, uniformando anche alla fase II i tempi di notifica previsti per la fase I.

CAPO II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

Articolo 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)

Il comma 1 della disposizione fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale i comuni e le province che abbiano deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario devono, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla esecutività della delibera, adottare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con l'articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, il suddetto termine perentorio è stato, unitamente ad altri termini, rinviato al 30 giugno 2020.

Il comma 1 in esame, perdurando le esigenze che hanno determinato il rinvio di cui all'articolo 107 citato, differisce ulteriormente il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, al 30 settembre 2020. La disposizione, così come quella dell'articolo 107, ha natura ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis introduce una modifica all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il termine che la medesima disposizione pone a carico degli enti locali per la presentazione di un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Parimenti, i commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono sulla disciplina dell'attività di monitoraggio della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267 del 2000.

In particolare, il comma 2 sospende fino al 30 giugno 2021, ove ricorrano determinate condizioni (avvenuta presentazione da parte dell'ente locale di un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato deliberato in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020), il controllo della Corte dei conti finalizzato all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per gli enti locali che adottino comportamenti difforni da una sana gestione finanziaria.

Il comma 3 individua l'oggetto del successivo monitoraggio che sarà svolto dalla magistratura contabile precisando che esso trova applicazione limitatamente all'accertamento *“del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020”*.

Il comma 4, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno esaurito la loro efficacia.

Il comma 4-bis introduce la modifica del termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, previsto per l'ipotesi di scadenza per la restituzione, da parte delle Province e delle Città Metropolitane, del questionario SOSE denominato FP20U e, da parte dei comuni, del questionario denominato FC50U.

Il presente articolo non comporta effetti finanziari per i saldi della finanza pubblica.

Articolo 17-bis (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605)

L'articolo introduce la modifica della disciplina in materia di riscossione, anche coattiva, dei tributi locali, consentendo, per l'effetto, l'accesso ai dati dei contribuenti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 (*Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 19 (*Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario*)

Le disposizioni del presente articolo incidono in modo puntuale su procedure organizzative già previste dalle disposizioni vigenti, con il solo scopo di semplificarne l'attuazione. In considerazione della natura meramente ordinamentale delle disposizioni in oggetto, pertanto, dalla applicazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lettera c), si fa presente che la disposizione si limita ad introdurre una ulteriore possibilità al meccanismo, già esistente, di scambio di docenti tra università. A tal riguardo si fa presente che la disposizione, nell'introdurre la possibilità di scambio anche tra docenti di diversa qualifica, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che tale scambio potrà avvenire solo in presenza delle necessarie facoltà assunzionali nell'ateneo che "riceve" il docente di qualifica superiore (mentre l'ateneo che riceve il docente con qualifica inferiore vedrà, ovviamente, corrispondentemente ridursi i propri parametri in termini di punto organico). Parallelamente alla disposizione già vigente (attuale articolo 7, comma 3, secondo periodo), nessun onere aggiuntivo potrà essere determinato dallo scambio di docenti che abbiano partite stipendiali diverse, atteso che l'ateneo che riceverà il docente con partita stipendiale maggiore potrà farlo solo compatibilmente alle risorse del proprio bilancio. A tal riguardo, si segnala che non è infrequente la condizione degli atenei che abbiano disponibilità di bilancio di molto maggiore rispetto a quella, teorica, relativa ai rispettivi punti organico. **La lettera c), inoltre, prevede la soppressione del termine, fissato al 31 dicembre 2020, afferente ai trasferimenti dei docenti anche aventi qualifica diversa, sebbene nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate.**

La lettera d), del medesimo comma 1, introduce una modifica volta unicamente a conferire chiarezza al dettato normativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera d-bis), reca modifiche all'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo il comma 4-bis, che ricalca la previsione, avente efficacia temporanea, di cui all'articolo 672 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), nella quale si prevedeva che "entro il 31 dicembre 2018 le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui al comma 1 per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A seguito delle chiamate di cui al primo periodo, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata". Con la presente disposizione si introduce una nuova fattispecie, che disciplina una situazione assimilabile a quella del "predissesto" finanziario, definita in termini di "conclamata tensione finanziaria", che riguarda le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, tale da far ritenere sussistente il rischio concreto di un dissesto finanziario. Sul piano sostanziale, la norma semplifica gli interventi di razionalizzazione dei costi del personale delle università meno virtuose, incentivandole ad

adottare piani di rientro, per risanare i bilanci, evitando il dissesto finanziario, che, oltretutto, comporterebbe un costo molto elevato a carico della fiscalità generale. In particolare, in base alla previsione di cui al primo periodo, le università, che si trovano in situazione di “conclamata criticità finanziaria”, possono trasferire il personale docente presso altre università, che abbiano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, attraverso procedure riservate. Tuttavia, al fine di ancorare l'accertamento della situazione di “conclamata tensione finanziaria” a parametri oggettivi, la norma in esame prevede che il Ministero dell'università e della ricerca individui, con decreto, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione finanziaria, con riferimento alla normativa che disciplina le facoltà assunzionali delle università statali. Al secondo periodo, la norma prevede come incentivo per le università, che dispongono la chiamata con procedura riservata, quello di “acquisire” le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale. Al terzo periodo, si introduce una sanzione a carico delle università, per le quali è stato deliberato lo stato di “conclamata tensione finanziaria”, consistente nel divieto di assunzione di personale nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi competenti. Ciò per evitare che le università meno virtuose ricorrono a tale strumento, al solo fine di eludere i limiti posti alle facoltà assunzionali, nel caso in cui l'indicatore del costo del personale superi la soglia dell'ottanta per cento. Tuttavia, la norma sanzionatoria prevede un'eccezione a favore delle categorie protette e fa salva l'attuazione del piano straordinario per i ricercatori, per il quale sono utilizzabili solo le risorse straordinarie assegnate dal Mur, vincolate all'assunzione dei ricercatori in servizio presso l'università. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, bensì, introduce un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che un ateneo pervenga al dissesto finanziario.

La lettera e) riveste carattere meramente ordinamentale e concerne la possibilità del rinnovo degli assegni per la durata anche inferiore a un anno,

La lettera *f-bis*), prevede, per le ricercatrici “di tipo b” che fruiscano del congedo obbligatorio, da un lato, l'applicazione della regola generale dell'immissione in ruolo di professore associato alla scadenza triennale del contratto, non più prorogata per la durata del congedo, e, dall'altro, la facoltà per le stesse ricercatrici di richiedere la proroga della durata del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo fruito, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì un minor risparmio di spesa che, ai sensi dell'articolo 17, legge 31 dicembre 2009, n.196, non richiede copertura finanziaria. Ciò in considerazione del meccanismo di determinazione delle risorse per la programmazione delle facoltà assunzionali nelle università, che si basa sui punti organico, in base al quale la quantificazione delle risorse per la stipulazione dei contratti di ricerca a tempo determinato di tipo b, è determinata ab origine tenendo conto dell'eventuale passaggio del ricercatore a professore associato, prevedendo la copertura economica per l'intera carriera. Rimane ferma la copertura economica già prevista dal secondo periodo dell'attuale comma 9-ter, relativa alla corresponsione, da parte delle università, dell'indennità per congedo obbligatorio fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Sotto il profilo finanziario, la novella qui introdotta, introducendo, rispetto alla normativa vigente, la facoltà – di fatto – di poter rinunciare alla proroga obbligatoria del contratto di ricercatore potrà determinare soltanto un onere economico inferiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

La disposizione di cui alla lettera *f-ter*), disciplinando il regime transitorio incide su rapporti in essere, per i quali, nel caso di intervenuta maternità, si sono già prodotti gli effetti stabiliti dalla disciplina previgente (sospensione del rapporto ex lege e conseguente proroga del contratto), e quindi, è suscettibile di produrre un eventuale risparmio derivante dalla opzione di rinuncia alla proroga del contratto.

Il comma 1-*bis*, trattandosi di una disposizione avente carattere interpretativo con finalità deflattiva di eventuali contenziosi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, ma potrebbe generare un risparmio in termini di riduzione delle spese in contenzioso da parte degli atenei e dell'amministrazione competente.

Il comma 1-ter abroga l'articolo 7, della legge 18 marzo 1958, n. 311, in materia di stato giuridico ed economico dei professori universitari

Il comma 2 introduce anche una modifica di drafting avente carattere meramente ordinamentale

Il comma 3 reca una modifica di drafting e introduce disposizione meramente ordinamentale afferente la validità dei titoli di studio.

Con riferimento al comma 5 si ritiene che potranno determinarsi benefici effetti di natura erariale sul complessivo andamento del finanziamento delle borse di specializzazione medica, in ragione dell'atteso minor numero di candidati che saranno nella condizione di vincere il concorso in più occasioni, in tal modo erodendo le precedenti borse, i cui oneri non sono riutilizzabili per ulteriori contratti.

Il comma 5-bis introduce una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale che consente ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività di poter svolgere attività di medicina generale, previo svolgimento dello specifico corso, su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'esercizio dell'attività di tali medici dovrà svolgersi compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio. I criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio dell'attività di tali medici sono stabiliti con apposito decreto interministeriale. Le predette attività di medicina generale verranno svolte prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari. Si rammenta che l'attività viene svolta da medici in servizio, nell'ambito dell'attività prestata, senza modifiche allo stato giuridico del citato personale medico non comportando quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale.

L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in ogni caso a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitolaria.

Il comma 6-bis introduce una semplificazione amministrativa che prevede una riduzione della fase istruttoria in tema di riconoscimento del titolo estero a fini concorsuali e, di fatto, realizza un meccanismo di risparmio dei costi amministrativi e burocratici.

Il comma 6-ter, introduce soltanto alcuni criteri per il riparto delle risorse, già stanziato, finalizzate all'assunzione di giovani ricercatori attraverso modifiche all'articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riconoscimento del titolo di studio estero a fini di concorsi pubblici per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni

Il comma 6-quater consente il mantenimento dello specifico status ai colleghi universitari di merito riconosciuti tali, nonché a quelli che hanno ottenuto specifico accreditamento sulla base dei dati rilevati nell'anno accademico 2019/20.

Il comma 6-quinquies reca un intervento di natura ordinamentale e di coordinamento relativo all'articolo 25, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20 (*Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

Con la proposta normativa di cui trattasi viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

- a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
- c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

Si sottolinea che le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un unico articolo (con 16 commi) che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), operando maggiore omogeneizzazione tra le differenze retributive riscontrate - non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali - e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020 - 2022) dell'importo pari a:

- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Restano nella disponibilità del "Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap. 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Missione "Soccorso civile" - Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico") euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti - ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

Come detto, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione retributiva tra le qualifiche dei ruoli operativi del CNVVF e quelle comparabili delle Forze di Polizia (allegato A alla presente relazione tecnica, che reca gli allegati 1, 2 e 3, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, nel seguito indicati come "allegati RT").

Il medesimo esercizio di armonizzazione è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest'ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche operative, tenuto conto della diversità dei compiti svolti all'interno dell'organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

A favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno *una tantum*, illustrato in dettaglio più avanti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, sono state effettuate analitiche proiezioni finanziarie per un arco temporale superiore al decennio, definendo, per tale periodo, il numero dei destinatari degli incrementi retributivi, gli avanzamenti di carriera secondo quanto previsto dall'ordinamento di settore novellato nel 2018 (D. Lgs. n. 217 del 2005) e la dinamica delle cessazioni e delle conseguenti assunzioni da "turn over" (allegati RT D ed E). Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico dell'organico "di fatto" annualmente previsto espresso in anni/persona.

ANNO	DIRIGENTI E DIRETTIVI		NON DIRIGENTI E NON DIRETTIVI		TOTALE
	RUOLI OPERATIVI	RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	RUOLI OPERATIVI	RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	
2020	1.143,41	539,21	32.307,71	2.553,89	36.544,22
2021	1.142,27	539,08	32.961,11	2.804,99	37.447,45
2022	1.128,47	535,57	33.214,77	2.793,94	37.672,75
2023	1.126,47	526,48	33.467,50	2.802,89	37.923,34
2024	1.107,23	518,41	33.399,22	2.796,32	37.821,18
2025	1.095,48	501,90	33.315,19	2.810,48	37.723,05
2026	1.071,20	490,88	33.375,21	2.819,45	37.756,74
2027	1.040,19	479,97	33.402,91	2.835,35	37.758,42
2028	1.011,67	471,90	33.506,58	2.837,12	37.827,27
2029	968,86	459,64	33.648,42	2.843,50	37.920,42
2030	941,53	441,71	33.709,58	2.854,56	37.947,38
2031	918,83	420,60	33.798,47	2.851,40	37.989,30

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico accessorio, il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di armonizzazione con il comparto Forze di polizia.

L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attribuiti alla Polizia di Stato.

Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico della destinazione alla retribuzione fissa ed accessoria delle risorse complessive del richiamato fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019.

ANNO	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	TOTALE
2020	59.480.599	2.358.044	61.838.643
2021	102.634.859	11.564.185	114.199.044
2022	114.347.991	42.363.381	156.711.372
2023	116.457.803	40.424.900	156.882.703
2024	116.173.836	40.424.900	156.598.736
2025	110.797.585	40.424.900	151.222.485
2026	104.722.159	40.424.900	145.147.059
2027	99.539.325	40.424.900	139.964.225
2028	96.141.799	40.424.900	136.566.699
2029	92.449.469	40.424.900	132.874.369
2030	88.914.138	40.424.900	129.339.038
2031	88.810.436	40.424.900	129.235.336

I commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'allegato A al provvedimento, n. 1 (misure in vigore per l'anno 2020), n. 2

(misure in vigore per l'anno 2021) e n. 3 (misure in vigore dall'anno 2022) che sostituiscono la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si precisa al riguardo che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvencono non già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.

Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento al personale al quale si applica l'art.12, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:

- lo stipendio tabellare, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della presente relazione tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore parametrico in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L'intervento di armonizzazione ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

Per il personale direttivo e non direttivo e non dirigente, negli allegati RT nn. 2.2, 2.3 e 2.1 sono rappresentate, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e dal 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare e gli incrementi, anche con riguardo all'indennità di vacanza contrattuale. L'allegato RT n. 3.3 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020. Si precisa, altresì, che per il personale dei ruoli tecnico-professionali sono stati previsti incrementi di pari importo alle corrispondenti qualifiche "operative".

Gli incrementi del trattamento stipendiale hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze (allegati RT n. 3.4 per la determinazione dell'incremento percentuale della spesa stipendiale complessiva e n. 6 per la quantificazione dell'incremento dello stanziamento per i compensi per lavoro straordinario).

Per il personale dirigente, nell'allegato RT n. 3.1 si è operato attraverso un confronto con lo stipendio tabellare (al netto degli scatti biennali) attribuito alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (aumentato del valore dell'Indennità Integrativa Speciale), intervenendo sulle sole qualifiche di dirigente superiore e di dirigente con scatto convenzionale a 26 anni di servizio. L'allegato RT n. 3.5 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Anche per questo personale gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020.

- L'indennità di rischio prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata comparata all'istituto dell'indennità mensile pensionabile (IPM) previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Al fine di armonizzare gli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore rispetto all'istituto dell'IPM, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1990, trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti. L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021. Da quest'ultima annualità decorre il suddetto riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio (a 22 e a 28 anni di servizio).

Gli allegati RT nn. 4.2 e 4.3 recano rispettivamente il calcolo incrementi con assorbimento dell'istituto maggiorazione a 22 e 28 anni e la quantificazione del risparmio di spesa derivante dall'assorbimento del predetto istituto.

- L'indennità mensile prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-professionali ed individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti.

L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021.

- L'assegno di specificità previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto dell'assegno di funzione previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni (allegato RT 5.2). Pertanto, con l'obiettivo di procedere ad un'armonizzazione della misura del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili (allegato RT n. 5.3).

In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica (allegato RT n. 5.4).

L'allegato RT n. 5.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti nell'annualità 2021, nella misura del 50 per cento ed a decorrere dal 2022 in misura totale.

Il comma 2-bis reca una riduzione, da cinque a due anni, del tempo di permanenza minimo nella prima sede per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

I commi da 3 a 6 dell'articolo recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche, specificatamente:

- Al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dall'anno 2022 (allegato RT 6);
- al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale (allegato RT n. 7). La somma è destinata ad una operazione complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il predetto fondo, da attuarsi mediante accordi negoziali di cui all'articolo 140 del d.lgs. n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso).
- Il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-bis, comma 5, del d. lgs. n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:
 - alla lettera a), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante;
 - alla lettera b), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori;
 - alla lettera c), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare.
- Il comma 6 riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400 - lordo dipendente - (allegato RT n. 9.4).

La quantificazione dell'onere (allegati RT nn. 9.1, 9.2 e 9.3) è stata elaborata introducendo nella realtà organizzativa del Corpo nazionale il sistema di compensi previsto per il comparto Forze armate/Forze di polizia, sia per il personale aeronavigante che per quello nautico e dei sommozzatori. Ciò ha permesso l'individuazione delle risorse che determinano, in termini finanziari, l'armonizzazione tra i comparti. Saranno gli accordi negoziali di cui agli articoli 139 e 229 del d. lgs. n. 217 del 2005 a definire la nuova struttura degli istituti retributivi, adeguandola, ai fini di una necessaria valorizzazione dei settori specialistici del Corpo, al contesto operativo ed organizzativo in cui gli stessi operano.

I successivi commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzione del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad

una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.

Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla "dirigenzializzazione" delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b), la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b) la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

I predetti incrementi elevano a regime di circa il 7 per cento la consistenza dei fondi di rischio, posizione e risultato dei dirigenti (generali e non) secondo lo schema riportato nell'allegato RT n. 10.

Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del d. lgs. n. 217, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Al comma 10 è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro (Allegato RT n. 4.3).

Il comma 11 prevede la destinazione ai fondi di incentivazione del personale delle risorse, indicate nell'Allegato B al presente provvedimento. La suddivisione (allegato RT n. 11) tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A del D.lgs. n. 2017 del 2005.

Il successivo comma 12 non comporta oneri. La disposizione di natura interpretativa è utile ad evitare le conseguenze di un potenziale contenzioso e a precisare che l'applicazione della vigente disposizione prevede già la regolare attribuzione dell'assegno *ad personam* riassorbibile. Detta interpretazione è infatti desumibile solo dalle relazioni illustrativa e tecnica all'Atto Governo n. 36, poi approvato come decreto legislativo n. 127 del 2018. E' a conferma della neutralità finanziaria della presente norma interpretativa.

I commi 13 e 14 contengono infine una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria indicazione della copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente all'indicazione della destinazione di 500 mila euro ad ulteriori finalità anche relative alle previsioni di cui all'art. 1, comma 138 della legge 160/2019.

Si specifica che la quantificazione complessiva degli oneri è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. Negli allegati alla relazione tecnica si dà contezza in dettaglio degli oneri diretti e nell'allegato RT n. 12 viene determinato l'impatto di quelli indiretti, prendendo a riferimento gli incrementi retributivi concernenti il trattamento economico fisso e continuativo e le risorse che vengono allocate per i fondi di incentivazione del personale (escludendo il compenso per lavoro straordinario e le una tantum). Dal citato allegato RT n. 12 si evince la misura di detti oneri, che sono pari a 3.161.053 euro per l'anno 2020, a 5.800.315 euro per l'anno 2021 e a 7.615.137 a decorrere dal 2022.

Da ultimo si precisa che l'intervento disposto con il presente articolo non dà luogo ad effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel CNVVF unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo. Infatti, se da un lato detto personale è stato escluso dal regime di accesso a pensione (in termini di requisiti di anzianità di servizio) previsto dalla c.d. "Riforma Fornero", dall'altro, il limite ordinamentale del personale operativo è stabilito in 60 anni di età.

Il comma 15 fissa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Con il comma 16 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 20-bis (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Durante l'attuale periodo di emergenza sanitaria, per evitare il contagio da COVID-19, sono state sospese le operazioni di motorizzazione civile, con particolare riferimento agli esami per il conseguimento della patente. Inoltre, già da tempo, numerose sedi della Motorizzazione civile, in particolare nel Nord-Ovest e nel Nord-Est del Paese, versano in una situazione di gravissima carenza di personale. Tale situazione ha comportato già nel 2019 la necessità di disporre la proroga della validità del "Foglio Rosa" per consentire ai candidati lo svolgimento degli esami per il rilascio della patente di guida senza dover ripetere tutta la pratica amministrativa a causa delle lunghissime attese. Nel 2019 si sono tenuti corsi di abilitazione per il ruolo di esaminatore rivolti ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualificando come "esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida" molti dipendenti di II Area funzionale, non solo con il profilo di Assistente, ma anche con la qualifica di Addetto. Si tratta di circa 150 unità sull'intero territorio nazionale. Nonostante l'appartenenza alla medesima Area funzionale, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada" non consente a tali dipendenti del Ministero lo svolgimento della funzione di esaminatore e pertanto la proposta emendativa, al fine di evitare ulteriori proroghe e garantire la migliore funzionalità degli Uffici della Motorizzazione civile, consente l'espletamento delle funzioni di esaminatori di guida agli Addetti qualificatisi "esaminatori". Per quanto riguarda l'ordinamento professionale di tale personale, occorre evidenziare che i profili professionali di Addetto Amministrativo/Tecnico, pur essendo caratterizzati da un minor contenuto professionale rispetto a quelli di Assistente Amministrativo/ Informatico/Tecnico/Geometra, sono comunque ricompresi nell'Area

Seconda. Ai sensi del Contratto Integrativo approvato nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigente, l'Area Seconda è composta da *“personale che, nell'ambito di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolge attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali”*. Infatti - tra i contenuti professionali descritti nei due profili di Addetto Amministrativo e Addetto Tecnico - sono stati inseriti la *“collaborazione alle attività di sportello”*, la *“collaborazione alla predisposizione di atti contabili”*, la *“partecipazione alle operazioni di cassa anche con servizio di sportello e di economato”* e *“l'esecuzione di rilievi, misurazioni di laboratorio, perimetrazioni, collaudi di apparati e strumenti”*; inoltre è stato inserito un apposito rimando alle normative di settore in quanto si prevede che l'Addetto:

- *svolge tutte le attività previste dalla legge, ovvero ulteriori attività specificamente previste da normative di settore nell'ambito delle competenze dell'area.*

Ai sensi di tale rimando è dunque possibile consentire agli addetti l'espletamento degli esami di guida e procedere successivamente con l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica per modificare la Tabella IV.1 relativa all'art.332 del Regolamento, aggiungendo i profili di Addetto Amministrativo e Addetto Tecnico tra quelli che possono espletare la mansione di esaminatore per conseguimento patente di guida.

Con la proposta emendativa solo il personale di prima area resterà escluso dalla possibilità di svolgere l'attività di esaminatore, che oggi è già consentita per tutti i profili della terza area e per i profili della seconda ad eccezione di quelli di Addetto Amministrativo e Tecnico.

Non può derivare, per i beneficiari, e cioè per coloro che hanno superato l'apposito corso, alcun diritto a mansioni superiori in quanto l'attività di esaminatore resterà connessa non al profilo professionale di appartenenza ma al possesso della specifica abilitazione (peraltro ottenuta a seguito di superamento di un corso con esame finale).

Si evidenzia al riguardo che l'attività di esaminatore si configura come *“aggiuntiva”* rispetto alla normale attività lavorativa prevista dal profilo di appartenenza ed allo stesso tempo *“residuale”* rispetto alle 36 ore di attività settimanale; pertanto non si andrebbe ad incidere sulle ordinarie mansioni lavorative che resterebbero dunque le medesime, anche sotto i due profili della *“continuatività”* e della *“prevalenza”*, principi che vengono sempre presi in esame dal giudice ordinario per appurare l'eventuale esistenza di un diritto all'inquadramento in una posizione giuridica superiore.

La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sia perché i n. 150 dipendenti con la qualifica di *“Addetto”* hanno già superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di *“Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”* e, pertanto, non è necessario sostenere ulteriori costi di formazione, sia perché le mansioni di esaminatore, ove svolte al di fuori dell'orario di lavoro, vengono compensate con cosiddette *“missioni in conto privato”* con oneri posti a carico delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto che propongono candidati da esaminare, secondo quanto previsto dalla legge 1 dicembre 1986, n. 870 *“Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”*. Al riguardo, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 870/1986 prevede:

“1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello stato con imputazione ad apposito capitolo del ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.”.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la norma, finalizzata a sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, consente il regolare svolgimento delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

CAPO IV - Responsabilità

Articolo 21 (*Responsabilità erariale*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e **temporaneo, fino al 31 dicembre 2021**, e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (*Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (*Modifiche all'articolo 323 del codice penale*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III- Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

CAPO I- Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Articolo 23-bis

La disposizione non comporta oneri in quanto esclusivamente volto a individuare il termine a partire dal quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni previste dal relativo Capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, in modo da garantire la più efficace attuazione delle misure di semplificazione

procedimentale, snellire gli iter e le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Articolo 24 (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

Le modifiche di cui all'articolo 24, in tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali non incidono sulla finanza pubblica introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare l'identità digitale e il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

In particolare, si precisa che al comma 1, lettera e), si prevede l'iscrizione dei gestori delle identità digitali in un elenco già esistente presso AGID, avendo la norma solo coordinato la medesima previsione già contenuta nell'articolo 29, comma 6, del CAD.

Infine, al comma 1, lettera f), si prevede che dal 28 febbraio 2021 i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni vengano erogati tramite gli strumenti già vigenti e disponibili di identificazione digitale, quali SPID e CIE, eliminando le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni, con evidente risparmio di spesa e di oneri.

Articolo 24 bis (semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

La disposizione è finalizzata a favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e a semplificare le modalità di incasso dei ricavi da traffico dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza comunale, nonché a contrastarne l'evasione e a ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, prevedendo che i soggetti competenti assicurino l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori di competenza.

Si prevede pertanto al comma 2 che i soggetti competenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Al comma 4 della disposizione si prevede espressamente la clausola di invarianza finanziaria.

Dalla disposizione, pertanto, non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 25 (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

L'articolo 25 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce misure di semplificazione e coordinamento in materia di conservazione di documenti informatici e gestione dell'identità digitale, eliminando il più oneroso sistema di accreditamento esistente a carico di AGID e sostituendolo con un più agevole e snello regime di qualificazione derivante dalla verifica oggettiva del possesso di requisiti imposti dal diritto europeo.

Articolo 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

L'articolo 26, che reca la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla realizzazione della piattaforma prevista al comma 1, infatti, si provvede utilizzando le risorse

già stanziata ed individuate all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A riguardo, si precisa che tali risorse ammontano a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione, secondo le stime già effettuate in sede di legge di bilancio. Quanto agli oneri e alle spese a carico delle amministrazioni che intendono utilizzare della piattaforma medesima, si precisa che la proposta presuppone la volontarietà dell'uso della stessa. Pertanto, nel caso di cui l'amministrazione se ne avvalga, provvede a tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'utilizzo della piattaforma, in ogni caso, comporta risparmi in termini di minori oneri e di maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa: azione amministrativa (di notificazione degli atti e dei provvedimenti) che, si ricorda, l'amministrazione svolge ordinariamente oggi con strumenti più complessi e onerosi (avvalendosi della posta ordinaria, dei messi e/o quant'altro). L'intervento non comporta nemmeno ulteriori spese di notifica a carico dei cittadini rispetto a quelle attualmente già previste. Le stesse, invero, saranno inferiori posto che la loro determinazione, con il decreto di cui al comma 15, deve tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD che esclude gli oneri di spedizione in caso di utilizzo del domicilio digitale.

Articolo 27 (Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

Anche dall'attuazione dell'intervento normativo di cui all'articolo 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici e, peraltro, si tratta di misure di semplificazione che comporteranno notevoli riduzione di costi trattandosi di misure di semplificazione della procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché delle procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari. **Al comma 3 bis, inoltre, viene disposta la proroga, sino al 2021, del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 3/2015 in materia di adeguamento delle banche popolari alle norme ivi contenute.**

Articolo 27 bis (modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M)

È introdotto l'articolo 27-bis contenente misure per la semplificazione nell'identificazione di acquirenti di S.I.M., con particolare riguardo alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo Internet of Things.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 28 (Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

Le modifiche di cui all'articolo 28 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che abilitano la notificazione degli atti presso uno degli indirizzi pec già attivi e iscritti dalla P.A. nell'elenco di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 112. La misura, peraltro, si tradurrà in una notevole riduzione di costi ed oneri per cittadini, professionisti, imprese e le stesse P.A. in termini di dematerializzazione degli atti notificati.

Articolo 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e Piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli)

Dall'attuazione **dei commi 1 e 2** volti a favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

Per quanto concerne la previsione relativa alla piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, la stessa verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 489 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La disposizione novella i commi 489 e 491 della citata legge 145 del 2018, individuando e specificando la tipologia di intervento di innovazione tecnologica finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli artt. 5 e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che i costi relativi alla costituzione e sviluppo della prevista piattaforma unica nazionale alimentabile anche dall'utenza, tenuto conto della circostanza che la stessa verrà integrata con il sistema informatico attualmente in uso presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e considerati anche gli oneri derivanti dal ricorso alle società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ammontano a circa 5 milioni di euro. Detti costi trovano piena copertura nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, pari a 5 milioni di euro, attualmente libere e non ancora preordinate ad altra finalità.

Inoltre, riguardo ai costi relativi alla manutenzione e gestione della prevista piattaforma unica nazionale, si rappresenta che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per le esigenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1276 Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto).

Il **comma 2-bis**, in perfetta aderenza con il diritto dell'Unione europea, vincola la possibilità di cancellazione del veicolo per esportazione alla duplice condizione di regolarità degli adempimenti afferenti la revisione dello stesso e all'assenza di un provvedimento di revisione singola adottato dall'Ufficio Motorizzazione Civile, ai sensi dell'art. 80, comma 7, C.d.S., nel caso in cui il veicolo abbia riportato gravi danni in un incidente e sussistano, pertanto, dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29-bis (Modifiche all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

Il nuovo articolo 29-bis reca modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 prevedendo che i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del dl 78/2009 riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari "per i sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza" delle persone con disabilità, nonché autorizzando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad aggiornare il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, con proprio decreto, al fine di prevedere, ai fini dell'applicazione

dei benefici, che le persone con disabilità possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 29-ter (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

Il nuovo articolo 29-ter mira a semplificare i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap, stabilendo che le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992, sono autorizzate a redigere verbali anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 30 (Misure di semplificazione in materia anagrafica)

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure di semplificazione e coordinamento che possono essere finanziate con le risorse stanziare per la realizzazione dell'ANPR. In particolare, l'acquisto del sigillo elettronico, il cui costo è stimato in 20.000 euro, è già previsto nella regolamentazione del *XIV Contratto per la prosecuzione delle attività di realizzazione dell'ANPR*, stipulato con Sogei S.p.A. il 2 aprile 2020, i cui oneri economici gravano sul capitolo 7015 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.

La disposizione specifica che il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica, previsto dal comma 2, lettera b) dell'art. 30 del C.A.D. si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e Sogei.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30 bis (Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

L'articolo 30-bis introduce modifiche al DPR n. 445/2000 recanti misure di semplificazione in materia di autocertificazione.

Atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Articolo 31 (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

Le disposizioni introdotte all'articolo 31 attengono, per un verso, a misure di carattere meramente programmatico, che semplificano e indirizzano le attività future di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici che le amministrazioni cureranno, con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito della loro ordinaria attività di aggiornamento e approvvigionamento tecnologico; per altro verso, attengono ad aspetti di semplificazione procedurale e, pertanto, non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene introdotto, altresì, un principio di carattere organizzativo sulle modalità di svolgimento del lavoro agile, che è già assorbito nella recente legislazione introdotta dai numerosi provvedimenti d'urgenza collegati al fenomeno epidemiologico.

L'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell'invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 233.375,50 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^ fascia, per oneri corrispondenti, complessivi, pari a euro 236.422,37.

Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno

DIRIGENTE I Fascia	
Stipendio a.l.	57.892,87
Retribuzione di posizione fissa	37.593,20
Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
Retribuzione di risultato	14.675,36
I.V.C. Anno 2020	387,79
TOTALE	169.250,66
ONERI STATO	64.124,84
COSTO ANNUO	233.375,50

DIRIGENTE II Fascia	
----------------------------	--

Posizione variabile I^ fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	23.214,23
Retribuzione di risultato	7.751,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	89.094,27
ONERI STATO	33.754,12
COSTO ANNUO	122.848,39
DIRIGENTE II Fascia	
Posizione variabile II^ fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	17.747,23
Retribuzione di risultato	6.463,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	82.339,27
ONERI STATO	31.234,71
COSTO ANNUO	113.573,98

Anche lo svolgimento da parte della nuova direzione centrale dei previsti compiti di indirizzo e coordinamento strategico, nonché di accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, nell'ambito della digitalizzazione delle attività del Ministero dell'interno e delle funzioni tecnologiche in atto già svolte prioritariamente nei confronti delle Prefetture-UTG sarà realizzato a risorse invariate.

Infatti, le attività saranno assicurate razionalizzando l'organizzazione e la gestione dei diversi uffici e centri di elaborazione dati che già svolgono le pertinenti attività, assegnando alla nuova articolazione risorse umane in servizio presso gli stessi.

La sostenibilità a risorse invariate è assicurata, infine, anche con riferimento alle strutture e alle dotazioni, anche tecnologiche, necessarie allo svolgimento delle descritte attribuzioni, potendo contare su locali, arredi e materiali già attualmente disponibili, senza, quindi, la necessità di sopportare oneri ulteriori.

Articolo 32 (Codice di condotta tecnologica)

L'articolo 32 introduce l'articolo 13-bis nell'ambito del CAD. Le amministrazioni che avviano e implementano i progetti di trasformazione digitale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno infatti seguire le linee guida introdotte per garantire standard omogenei. In particolare, è previsto che le amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possano tuttavia avvalersi di esperti, nella materia dei servizi e dello sviluppo dei sistemi informatici, con incarichi analoghi a quelli previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Di contro, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura un'attività di mero indirizzo e coordinamento, facendovi fronte con le risorse individuate nell'articolo 8, comma 1-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già stanziate e disponibili. Al riguardo, si precisa che tali risorse ammontano, per il 2020, a 12 milioni di euro, per effetto dello stanziamento di 6 milioni di euro disposto dall'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'incremento, di ulteriori 6 milioni di euro, disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse attualmente disponibili sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione. Relativamente all'articolo 13 comma 2, si precisa che AgID provvede al trattamento accessorio del personale in comando presso la stessa Agenzia con le risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali**Articolo 33 (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi) e****Articolo 34 (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati)**

Gli articoli 33 e 34 effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure di *enforcement* rispetto al principio di interoperabilità dei dati già previsto all'articolo 50 del CAD e già vigente e riconducendo tale interoperabilità ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziata, le cui modalità operative vengono chiarite e semplificate senza determinare nuovi o maggiori oneri. **Viene, altresì, prevista la messa a disposizione ad altre pubbliche amministrazioni, da parte dell'amministrazione concedente, dei dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio da parte del concessionario, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione.**

È, inoltre, introdotto un criterio di priorità a carattere ordinamentale per i dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

In particolare, per il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 34 risultano già stanziate specifiche risorse, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, risorse sufficienti a coprire i costi stimati in circa 2,5 mln di euro, così distribuiti: Infrastruttura e Licenze servizi integrati - 800.000 euro: per tale voce, si intende sia il costo dell'infrastruttura che dei componenti di monitoraggio e gestione, inclusive dei servizi di terze parti *enterprise* per i servizi di *machine learning e data segregation*. Rientrano in questa categoria sia i costi di *setup* dell'ambiente (fissi) che i costi legati al traffico o mole di dati gestiti. Licenze Software 30.000 euro: si intende le licenze *software* necessarie allo sviluppo o alle componenti di data analysis, inclusi i servizi a corredo (ad esempio *Analytics o Bug Tracking*). Security - 90.000 euro: si intende i tools di security, le attività di *penetration test e security assessment* di tipo consulenziale. Sviluppo Software 1.580.000 euro: si intende il costo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo in particolare per le figure di *Data Architect, Software Architect, Senior Software Developer, Senior Devops*,

Service Designer. Inoltre il Fondo per le misure di digitalizzazione e innovazione tecnologica approvato con il DL n. 34 del 2020 conta su risorse disponibili pari a 50 MLN di Euro.

Le attività previste dalla disposizione si svolgono quindi con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e con le quali già oggi le amministrazioni - mediante strumenti peraltro più onerosi e farraginosi di condivisione dei dati - assicurano l'interoperabilità prevista dall'articolo 50 del CAD e dal vigente articolo 50-ter.

Articolo 35 (*Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese*)

All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 35, recante il consolidamento e la realizzazione delle infrastrutture digitali del Paese, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la norma ha carattere meramente programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici. Inoltre, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale per la razionalizzazione e consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), potendo a tal fine utilizzare le risorse di 3 milioni di euro già stanziati alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tale specifico fine, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nonché le risorse di cui all'articolo 1, commi 399 e 400 della legge n. 160/2019 e, infine, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del D.L. n. 34 del 2020, pari a 50 MLN di Euro, allo stato capiente per l'intero.

Con riferimento al comma 3, la disposizione reca misure programmatiche di semplificazione e consolidamento dell'attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture digitali cui le amministrazioni già provvedono con le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente. La norma, infatti, ha carattere programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare in futuro, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici, per assicurare la migliore gestione dei propri dati e dei propri data center. La norma, peraltro, incentiva un percorso di aggregazione dei CED tra le amministrazioni, che genererà economie di scale e risparmi di spesa. Per altro verso, la norma programmatica non indica un termine o un preciso orizzonte temporale, consentendo alle amministrazioni di avviare il percorso di razionalizzazione dei propri CED sulla scorta delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

CAPO IV - Misure per l'innovazione

Articolo 36 (*Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione*)

Dalla disposizione di cui all'articolo 36 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La misura di semplificazione procedimentale introdotta per favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, è rivolta alle imprese, alle Università, agli enti di ricerca pubblici e privati e le società con caratteristiche di spin offi o di start up universitari.** La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede infatti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si precisa che il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, avvalendosi del Dipartimento per la trasformazione digitale che può disporre del supporto del contingente di personale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Per il

rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 399, è stata incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del già citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In particolare, il comma 400 della medesima legge ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 segnatamente per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione. Dette risorse, disponibili a legislazione vigente ed utilizzabili per le finalità previste dall'emendamento proposto, risultano pienamente soddisfacenti e compatibili dal punto di vista economico e finanziario rispetto alla proposta emendativa formulata, anche sulla scorta della considerazione che la procedura introdotta è di carattere speciale, quindi, non avente diffusione generalizzata, ma prevede presupposti e condizioni puntuali.

In merito all'articolo 36, la Presidenza del Consiglio provvederà a svolgere le attività amministrative con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le nuove attribuzioni procedurali di competenza del Mise non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto verranno eseguiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Articolo 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti)

Le modifiche di cui all'articolo 37, in tema di domicilio digitale e iscrizione al registro delle imprese non incidono sulla finanza pubblica, introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzioni di costi e oneri amministrativi.

L'articolo 37, non comporta nuovi o maggiori oneri poiché le nuove funzioni attribuite saranno svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **nonché mediante l'utilizzo di una piattaforma (il cassetto digitale) già operativa ed esistente.**

Dalla disposizione, corredata da clausola di invarianza finanziaria, non discendono effetti finanziari negativi.

Articolo 37 bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

La disposizione interviene in tema di compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002 n. 115, prevedendo che le relative istanze di liquidazione, prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge n. 76 del 2020, siano depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica.

Tale intervento apporta modifiche di natura ordinamentale e procedurale tese a favorire la più celere evasione delle istanze di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio suscettibili di produrre gli auspicati effetti di efficientamento organizzativo degli uffici.

La modifica normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le attività ad essa connesse rientrano tra i compiti istituzionali e ai relativi adempimenti si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La gestione per via telematica delle attività in questione potrà avvenire con le dotazioni e i sistemi informatici già disponibili presso le cancellerie degli uffici giudiziari.

TITOLO IV

Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I

Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Articolo 38 (*Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche*)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 259/2003 di semplificazione aventi natura ordinamentale senza oneri ad eccezione **delle seguenti disposizioni**.

Lettere e) e g) del comma 1: le disposizioni sono finalizzate alla soppressione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.

La proposta di abrogazione conclude il processo di modifica dell'art. 145 avviato con l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ed elimina le incertezze interpretative residue alla parziale abrogazione dell'art 145.

L'originario comma 4 dell'articolo 145 prevedeva che "4. *Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela*".

A seguito della riforma del 2012, il vigente articolo 145 statuisce che: "4. *Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela*".

Nel testo attuale, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:

"... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera

a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente".

Sebbene la riforma del 2012 fosse chiaramente finalizzata all'abolizione del canone per l'utilizzo di siffatte apparecchiature in quanto di libero uso, l'omessa conseguente abrogazione degli articoli 36 e 37 dell'allegato 25 ha lasciato dubbi interpretativi in relazione al venir meno del contributo ovvero del solo obbligo di trasmissione dell'attestazione del pagamento.

Ciò ha determinato incongruenze applicative della disciplina delle apparecchiature in parola atteso che alcuni utenti hanno continuato a versare il canone e trasmetterlo unitamente alle dichiarazioni agli uffici territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno proseguito e proseguono l'attività di catalogazione delle istanze pervenute.

In tal senso, si evidenzia che la somma delle attestazioni ricevute dagli uffici territoriali nel 2018 è pari ad € 428.128,00 che tuttavia, alla luce delle suesposte considerazioni, rappresenterebbero delle somme indebitamente introitate e per le quali sarebbe quasi impossibile procedere alla restituzione attesa l'estrema parcellizzazione (il canone annuo è pari ad € 12,00) di coloro che avrebbero diritto al rimborso. Una tale attività determinerebbe la necessità di un dispendio di risorse umane e strumentali tali che il costo della gestione dei rimborsi sarebbe superiore all'importo da restituire.

Anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse all'interpretazione secondo cui sarebbe venuto meno il solo obbligo di trasmissione della attestazione di pagamento, i dati rilevati in merito a tali procedure ne evidenziano una antieconomicità della gestione alla luce dell'attuale normativa.

Ed invero, il dato delle entrate rilevate nel 2018 risulta in netto calo rispetto a quelli degli anni precedenti (€ 651.690,00 nel 2017) con una previsione di diminuzione costante dell'introito di circa il 30% annuo. Infatti dalle elaborazioni per l'anno 2019, dai bollettini postali - verificati non in modo automatizzato - è stimata una riduzione degli introiti di un ulteriore 30% in relazione all'anno precedente.

A ciò si aggiunga che il recupero coatto del credito, ove ammissibile, sarebbe molto dispendioso in termini di gestione del procedimento rispetto all'importo dovuto da ciascun utilizzatore. Ed invero, in aggiunta ai costi amministrativi interni connessi alla adozione degli atti prodromici al recupero, si evidenzia che essendo gli utilizzatori per la maggioranza persone fisiche, l'amministrazione dovrebbe anche anticipare il costo delle notifiche degli atti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, l'importo minimo per l'iscrizione al ruolo di somme dell'erario è pari ad € 30,00.

Alle difficoltà intrinseche al recupero, si associano anche le circostanze che fanno venir meno l'obbligo di pagamento, ovvero il mancato utilizzo per l'anno di accertamento dell'apparecchiatura (senza necessità di inoltrare dichiarazione di rinuncia secondo le prassi del Ministero dello Sviluppo Economico), che il debitore potrebbe eccepire e che l'amministrazione non sarebbe in grado di confutare risultando impossibile l'accertamento positivo dell'utilizzo.

Tanto premesso, la modifica proposta supera tutte le incertezze applicative sopradescritte eliminando, in coerenza con la riforma del 2012, qualsiasi dubbio sulla non debenza del contributo ed eliminando anche l'obbligo di comunicazione della dichiarazione di utilizzo, al fine di attuare a pieno il concetto di "libero uso" che il legislatore ha riservato per tali tipologie di apparecchiature.

Peraltro, consente di attendere a diverse mansioni le circa 30 unità (per un costo stimato del lavoro di circa 600.000/anno) che gli uffici territoriali dedicano in via quasi esclusiva alla attività di catalogazione ed archiviazione delle dichiarazioni e delle attestazioni pagamento spontaneamente trasmesse.

Sulla scorta di quanto sopra, per il 2020, ipotizzando, cautelativamente, un livello di entrate allineato al 2019, è possibile stimare entrate nell'ordine di 280.000 euro.

Conseguentemente, la disposizione comporta effetti per minori entrate valutate in 280.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Le lettere d-bis) ed e-bis), del comma 1, rappresentano misure destinate al recupero di gettito sui diritti amministrativi e contributi di vigilanza per il conseguimento delle autorizzazioni generali senza diritto d'uso di frequenza per reti LPWAN (operanti in ambito IoT, con apparati debole potenza), modificando il regime autorizzatorio oggi previsto che da sperimentale rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi diventa definitivo subordinando comunque l'utilizzo di tali apparecchiature al conseguimento di un'autorizzazione generale subordinata nelle aree di interesse al coordinamento con l'amministrazione della Difesa, utilizzatore primario delle bande di frequenza su cui tale apparecchiature operano. Si stima un aumento di gettito dovuto ad incremento delle autorizzazioni atteso che il settore dell'IoT appare in notevole ulteriore crescita e le applicazioni basate sulla tecnologia Low Power Wide Area Network (LPWAN), operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz, possono essere operative negli ambiti più diversi. Trattandosi di sistemi che hanno natura di "data network" complesse, non equiparabili a semplici "SRD non-specific", hanno reso necessaria una regolamentazione specifica ed una modifica della vigente normativa in assenza di un'adeguata regolamentazione di tali sistemi data network nel più ampio quadro tecnico-regolamentare europeo e nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche in vigore (d.lgs. 259/2003 e s.m.), fermo restando la necessità di salvaguardare le applicazioni di sicurezza e l'introduzione di specifiche tecniche e standard armonizzato per le soluzioni IoT data network, da inserire nel relativo Annesso (tabella) della Raccomandazione ERC REC 70-03. Pertanto, alla disposizione si ascrivono effetti positivi per la finanza pubblica verificabili a consuntivo.

Il comma 6-bis che chiarisce che le misure per l'identificazione in via indiretta del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti previsti per l'identificazione del cliente dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La norma reca l'interpretazione autentica di una disposizione vigente e, pertanto, non determina ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

L'articolo è volto a semplificare la procedura amministrativa autorizzatoria per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

La disposizione è di natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)

I commi 1 e 2 apportano modificazioni alla misura Nuova Sabatini volte alla semplificazione e al rafforzamento della relativa efficacia.

In particolare, il comma 1 innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti, introdotta dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita"), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che consente l'erogazione in un'unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste), consentendo, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

Il comma 2 è finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'intervento "Nuova Sabatini Sud", già previsto dall'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), introducendo la previsione dell'erogazione del contributo in unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno, posto che, come detto, l'ordinario funzionamento della Nuova Sabatini prevede l'erogazione del contributo alle imprese beneficiarie in sei quote annue.

La norma de qua prevede inoltre che le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento siano definite con un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito, si evidenzia che, allo stato attuale, la disposizione di cui al predetto comma 226, non prevedendo un decreto attuativo, potrebbe indurre le imprese potenzialmente beneficiarie a ritenere direttamente applicabile la maggiorazione prevista dalla norma. Contrariamente a tali potenziali attese delle imprese, la norma, per essere concretamente attuabile, presuppone una modifica strutturale dell'operatività della misura, con particolare riferimento alla fase di selezione delle imprese a cui attribuire la maggiorazione prevista nonché alle procedure di prenotazione delle risorse.

Dunque, con la previsione, nell'ambito della norma proposta, di un decreto da adottare di concerto tra i due citati Ministri, si chiarisce che la concreta attuazione dell'intervento e la conseguente attribuzione della maggiorazione alle imprese beneficiarie postulano necessariamente l'adozione di un provvedimento attuativo da parte dell'Amministrazione.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, la possibilità di cofinanziare l'intervento con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), anche in relazione a investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. investimenti 4.0). Tale previsione consente di: ampliare le fonti di finanziamento della misura, garantendone l'operatività in un'ottica di lungo periodo e di rendere attrattivo lo strumento anche per le imprese che non realizzano investimenti 4.0.

Le previsioni di cui al presente articolo non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché introducono modifiche strutturali relative al funzionamento della misura che intervengono a dotazione finanziaria invariata ovvero, nel caso della previsione di utilizzo dei Fondi SIE, hanno carattere programmatico, introducendo un'ulteriore potenziale fonte per l'alimentazione della dotazione finanziaria della misura.

Il comma 2-bis riconosce l'ammissibilità, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi della L. 181/89 e limitatamente a quelli per la tutela ambientale, delle attività di fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.

Al riguardo si deve sottolineare che la L. 181/89, con riferimento alle tipologie di programmi di investimento in tutela ambientale ammissibili alle agevolazioni, si rifà alle definizioni ed alle prescrizioni contenute nella "Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente" di cui al citato regolamento comunitario (artt. da 36 a 49).

Tali norme sono specificatamente dedicate alle iniziative finalizzate all'innalzamento dei livelli di tutela ambientale delle attività produttive esistenti, all'ottenimento di una maggiore efficienza energetica nelle produzioni, alla realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al risanamento di siti contaminati. Esse, pertanto, non sembrerebbero riguardare la finanziabilità di iniziative di produzione industriale quale è quella relativa al gas industriali.

Poiché la misura opera nel limite delle risorse disponibili alla stessa non si ascrivono effetti negativi per la finanza di spesa.

Articolo 39-bis (Modifiche alla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it).

La norma è volta ad apportare talune semplificazioni e modifiche alla disciplina di cui all’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, istitutivo della piattaforma telematica «Incentivi.gov».

Si tratta di modifiche nei contenuti e nelle modalità di funzionamento che non incidono sul fabbisogno finanziario dell’iniziativa e sull’attuale dotazione finanziaria dell’iniziativa, che resta definita dal comma 3 del vigente art. 18-ter, ai sensi del quale alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l’impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Articolo 39-ter (Modifiche al Fondo di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 545)

La disposizione è diretta ad efficientare la gestione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1 comma 226 della legge di bilancio 2019, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. L’attuazione è demandata ad apposita convenzione tra il MISE ed Infratel, ai cui oneri si provvederà nel limite massimo dell’un per cento delle risorse già stanziato sul Fondo.

Articolo 40 (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi)

La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi, per i commi da 1 a 10 in quanto anzi si sgravano gli uffici giudiziari da attività meramente amministrative, con recupero di efficienza di detti uffici, e per i commi 11 e 12 potendo Unioncamere e l’Agenzia delle Entrate (sistema Sister per le visure catastali) esplicare le funzioni ad esse attribuite dalla disposizione senza particolari oneri oltre quelli correnti per il funzionamento dei propri sistemi informativi. Nessun impatto è previsto per il comma 13. In entrambe le previsioni normative, la ratio è quella di una ottimizzazione, tramite lo strumento semplificativo, di un procedimento di fondamentale importanza sia dal punto di vista del corretto funzionamento delle Camere di Commercio, sia dal punto di vista della Giustizia. Tale intervento non comporta peraltro alcun onere a carico della finanza pubblica, ma risparmi di spesa (evidenti per l’Amministrazione giudiziaria) e indiretti per le CCIAA, che risolvendo l’attività nel proprio interno riducendo tutti gli adempimenti verso il Tribunale.

Si precisa infatti che l’attività è già svolta oggi in istruttoria dalle CCIAA e trasmessa al Giudice per le diverse fattispecie oggetto di semplificazione e non si ravvisa un maggior carico di costo uomo/ora in capo alle CCIAA e invece si evidenzia un risparmio, sotto il profilo delle notifiche al Tribunale e del minor carico (sempre espresso in ore/uomo) dell’amministrazione giudiziaria.

Il comma 12-bis prevede la sospensione al 30 novembre 2020 del termine di conclusione dei processi di accorpamento pendenti delle Camere di Commercio, rinviando il termine già fissato dall’art. 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ciò in considerazione della circostanza che tali procedimenti di accorpamento delle camere di commercio sono stati rallentati da un contenzioso innanzi alla Corte costituzionale che solo di recente si è concluso favorevolmente per l’amministrazione. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 12-ter apporta novelle all’art. 2492 e 2495 c.c., volte a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese dal registro all’esito del deposito del bilancio finale di

liquidazione. In particolare la cancellazione, nell'ipotesi di mancata presentazione di reclami (che deve essere comunicata al conservatore del registro delle imprese), avviene d'ufficio decorso un certo termine e non su istanza di parte. Sotto il profilo tecnico non vi sono elementi ostativi e la norma sembra perseguire effettive esigenze di semplificazione.

L'emendamento, apportando modifiche di carattere ordinamentale tese alla semplificazione e snellimento delle procedure previste, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La trasmissione per via telematica delle notizie e dell'estratto delle sentenze potrà avvenire con le dotazioni e i sistemi informatici già disponibili presso le cancellerie degli uffici giudiziari.

Articolo 40-bis (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)

La norma apporta semplificazioni in materia di buoni pasto, imponendo agli esercenti di utilizzare un unico POS per l'accettazione dei buoni pasto elettronici. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 144 del d.lgs. n. 50 del 2016, che dovrà prevedere modalità tali da assicurare che la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 40-ter (Semplificazioni per l'attività di recupero dei materiali metallici)

L'articolo reca disposizioni per l'esercizio in modalità semplificata da parte delle aziende italiane ed estere delle attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40-quater (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri).

La norma ha carattere ordinamentale, in quanto disciplina la procedura per la concessione del visto per investitori già previsto a legislazione vigente.

Si precisa che l'attività di verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale è già svolto dal Ministero degli affari esteri a legislazione vigente. A tale riguardo, l'emendamento si limita ad anticipare tale verifica ad un momento anteriore alla concessione del visto all'investitore, ai fini di maggiore certezza giuridica.

Articolo 41 (Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche)

La disposizione prevede un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del DIPE per un importo non inferiore a 900 mila euro nell'ambito del riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che non necessitano quindi di apposita copertura. Peraltro, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all'importo richiamato nel testo della norma. Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano quindi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare il comma 3-bis statuisce che la comunicazione di cui all'art. 7 bis, DL. n. 243/16, è trasmessa dal Ministro per il Sud all'autorità politica delegata entro 30 giorni dalla ricezione, per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli

investimenti pubblici. Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 42 (*Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica*)

Comma 1. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 15, Legge n. 55 del 2019 ha permesso una semplificazione dell'iter di approvazione delle varianti dei progetti approvati dal CIPE, rinviando al soggetto aggiudicatore l'approvazione di varianti nel caso in cui non si determinino aumenti di costo superiori al 50% del valore dell'opera e prevedendo un passaggio al CIPE solo nel caso di superamento di tale soglia.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 169, prevedeva, in via residuale, la competenza del CIPE nell'approvazione delle varianti di progetti approvati (strategici/prioritari) solo nei casi di varianti sostanziali, che necessitassero di nuovi finanziamenti, comportassero rilievo sotto l'aspetto localizzativo o determinassero l'utilizzo di una percentuale superiore al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Sotto l'aspetto tecnico è evidente la semplificazione e accelerazione delle procedure introdotte in considerazione del fatto che anche minimi spostamenti delle opere rispetto ai tracciati originari determinavano il nuovo interessamento del CIPE, con conseguente attivazione di tutte le procedure connesse, quando invece il Comitato dovrebbe avere un ruolo di più ampia programmazione,

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione mantiene in capo al CIPE il ruolo di programmazione economica e l'assegnazione di finanziamenti per le opere di trasporto pubblico locale previsti dalla Legge n. 211/1992 e successive modificazioni e rifinanziamenti.

La norma tende ad introdurre semplificazione e accelerazione della spesa, nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell'opera emerga la necessità di utilizzare nell'ambito della medesima opera economia di gara su risorse già assegnate ed autorizzate dal CIPE, senza preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato. In tal caso si ritiene sufficiente l'autorizzazione che può essere data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato ed approvato il progetto.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3. Di regola il CIPE ha compiti di programmazione e di approvazione dei progetti. La mera proroga della dichiarazione di pubblica utilità su progetti già approvati e per di più in esecuzione in molti casi è una attività che non ha carattere programmatico ma rappresenta una sostanziale presa d'atto che ritardi realizzativi, spesso inerenti a ricorsi e contenzioso o a problematiche tecniche, hanno impedito di completare le operazioni di esproprio nei tempi previsti e richiedono più tempo. Si ritiene pertanto che l'approvazione della proroga da parte del soggetto aggiudicatore permetta di accelerare la realizzazione delle opere senza sostanziale perdita di garanzie per gli espropriandi.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4. La proposta del comma 4 trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una "relazione informativa" più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica, dalla assegnazione di fondi FSC, agli investimenti pubblici e a tutte le altre procedure di approvazioni o emissione di pareri da parte del CIPE. La proposta si inserisce nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permette di migliorare la qualità dell'informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Il comma 4-bis reca misure, specificamente dedicate alle colture arboree ubicate sui terreni di origine vulcaniche, in materia di applicazione del provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso nella produzione di vini con metodo biologico. Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

I commi 7-bis e 7-ter introducono disposizioni meramente ordinamentali che non impongono nuovi oneri alle imprese e disciplinano in trasparenza le modalità di indicazione relative al luogo di provenienza delle materie prime negli agriturismi.

Il comma 7-quater inserisce all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un comma 5-bis) nel quale si prevede che in caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica

Agli oneri derivanti dai restanti commi della disposizione in oggetto si provvede mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INPS disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43-bis (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)

La disposizione reca semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti attraverso la novella dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 43-ter (Modifiche alle leggi n. 238 del 2016)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La lettera a) tiene conto degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici: si è registrata, negli anni scorsi, una anticipazione della raccolta delle uve e una anticipazione, quindi, delle operazioni di cantina, il cui termine viene conseguentemente spostato dal 1 agosto al 15 luglio

La lettera b) tende a restringere l'uso della menzione superiore solo per i vini di qualità.

La lettera c) garantisce una maggiore qualificazione del prodotto nel passaggio da una doc a una docg: si è ritenuto necessario prevedere ulteriori requisiti per poter ammettere la richiesta e registrarne la nuova classificazione.

La lettera d) mutua le previsioni dettate in materia per i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari DOP ed IGP, offrendo un maggiore coordinamento tra le due discipline. Infatti per i Consorzi riconosciuti che tutelano i prodotti agroalimentari DOP ed IGP è possibile svolgere l'attività di vigilanza avvalendosi anche di agenti vigilatori privi della qualifica di pubblica sicurezza.

La lettera e) emendativa abroga la disposizione in materia di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiori a 60 litri.

L'articolo 46 della legge 238/2016 stabilisce che i sistemi di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri devono recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito all'ICQRF. Tale obbligo deriva dall'articolo 12, comma 4 della legge 82/2006 (abrogata con l'entrata in vigore della legge 238/2006), in vigore del Regolamento n. 884/01, sui registri e documenti di accompagnamenti ai fini dell'esonero dei documenti di accompagnamento per i trasporti fino a 100 litri di vino, a condizione che, quando in recipienti fino a max 5 litri l'uno questi fossero "muniti di un dispositivo di chiusura a perdere riconosciuto, il quale rechi un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore". Con il Regolamento n.436/2009 (oggi abrogato e sostituito dal Regolamento 273 e 274/2018) che ha sostituito il predetto n.884/01, l'Unione Europea ha soppresso detto vincolo della personalizzazione. La ratio di mantenere tale indicazione obbligatoria sui sistemi di chiusura del nome, della ragione sociale, del marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, del codice ICQRF risiedeva nella necessità, in sede di controllo, di identificare e risalire immediatamente all'operatore che ha effettuato l'imbottigliamento o il confezionamento del prodotto. L'attuale normativa in materia di etichettature dei vini (Regolamento 33 e 34 del 2019), in particolare per quanto concerne le indicazioni dell'imbottigliatore e del produttore (articolo 46 del Regolamento 33/2019) consente all'organo di controllo di poter risalire in via generale al soggetto che ha proceduto alle operazioni di confezionamento del prodotto attraverso le indicazioni riportate in etichetta, non necessitando di quelle riportate sui sistemi di chiusura, non previste per i prodotti alimentari disciplinati dal Reg. UE n. 1169/2011. Inoltre, lo strumento dei registri telematici SIAN – decreto del mipaaf del 20 marzo 2015, n. 293 – consente facilmente all'autorità di effettuare il controllo sul prodotto oggetto di contestazione e di risalire ai soggetti responsabili del prodotto. L'eliminazione dell'obbligo di cui all'articolo 46 della legge 238/2016 consentirebbe alle imprese vitivinicole, in modo particolare coloro che sono in possesso di diverse ragioni sociali o marchi commerciali registrati, o di più codici ICQRF, di ottimizzare i costi, attraverso una razionalizzazione degli acquisti, dell'utilizzo dei materiali e, non da ultimo, di ridurre gli errori e le potenziali contestazioni in sede di controllo. La lettera f) dispone che gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata.

Articolo 43-quater. (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

La norma, al fine di incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo nella particolare situazione di difficoltà economica e di emergenza COVID che interessa tutte le regioni italiane, opera una riorganizzazione, funzionale alle mutate esigenze del settore agricolo, ed una semplificazione del sistema di misure agevolative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

In particolare, a superamento e semplificazione dell'attuale sistema, che prevede la concessione di mutui agevolati a tasso zero o, in alternativa, per le sole regioni del Mezzogiorno, la concessione di mutui agevolati (sempre a tasso zero, ma di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile) abbinati a contributi a fondo perduto (contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile) la disposizione estende all'intero territorio nazionale la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le risorse stanziare con il D.L. 91/2017 (50 milioni di euro) saranno destinate esclusivamente alle

regioni del Mezzogiorno, mentre le risorse residue già stanziata e già trasferite all'ISMEA saranno dedicate alle aree del centro-nord con la medesima tipologia di intervento. A tal fine si riporta una tabella riassuntiva dei trasferimenti disposti per l'attuazione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000, con indicazione delle fonti normative di assegnazione.

In altri termini, il cambiamento della tipologia di intervento per le aree del centro-nord – già previsto per il Mezzogiorno – non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché le risorse già sono trasferite all'ISMEA e quindi già scontate nei saldi di finanza pubblica essendo l'Istituto fuori dal perimetro della PA.

Fonte normativa	Stanziamento
DM 18/10/2017 (Trasf. da Sviluppo Italia)	50.000.000
Del. CIPE 37/2012	5.000.000
L. 190/2014	48.638.969
D.L. 91/2017	50.000.000
Totale	153.638.969

Nella Tabella che segue è riportato l'importo complessivo delle risorse stanziata, quelle impegnate e quelle disponibili.

Totale risorse finanziarie disponibili

Stanziamento	Risorse impegnate	Risorse disponibili
153.638.969	82.488.583	71.150.387

Articolo 44 (Misure a favore degli aumenti di capitale)

La norma introduce una semplificazione delle procedure relative agli aumenti di capitale delle società finalizzati ad una più celere ripresa economica del settore imprenditoriale.

Il comma 1 prevede che, sino alla data del 30 giugno 2021, le deliberazioni aventi ad oggetto gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti e l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale sono approvate, in deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma del codice civile, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata per le decisioni adottate ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.

Al comma 3 si introduce la possibilità, sino alla data del 30 giugno 2021, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, di deliberare, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

Il comma 4 apporta modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, in tema di diritto di opzione, nell'ottica di velocizzare e semplificare le operazioni di esercizio dello stesso da parte dei soci. La disposizione, in un'ottica orientata a favorire la spedita deliberazione ed esecuzione degli aumenti di capitale sociale, apporta modifiche di natura ordinamentale non suscettibili di determinare profili di onerosità per la finanza pubblica.

Articolo 44-bis (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

La disposizione semplifica i criteri per la qualificazione delle PMI quotate eliminando il riferimento al parametro del fatturato. Tale parametro infatti era stato introdotto soprattutto con riferimento alle società di nuova quotazione che in sede di IPO non potevano disporre di un dato sulla capitalizzazione di mercato. Tale aspetto è stato peraltro risolto in sede di regolamentazione secondaria della Consob (nuovo art. 2-ter del Regolamento Emittenti) facendo riferimento ad una serie di criteri di calcolo della capitalizzazione applicabili agli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo natura meramente ordinamentale.

Articolo 45 (Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria)

La disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lockdown.

Per tale ragione, si dispone una mera proroga del termine di restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 del 2019, spostando la scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2020). Il differimento dell'originaria scadenza, comunque entro l'esercizio 2020, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 45-bis (Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

La disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno i termini previsti per l'adeguamento antincendio delle aerostazioni previsti dal decreto ministeriale ivi richiamato; conseguentemente non è suscettibile di originare nuovi o maggiori oneri.

ART. 46 (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali)

La norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani. La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa **stabilendo che le modalità di perimetrazione siano definite entro il 31 dicembre 2021.**

La misura non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 47 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)

L'articolo intende integrare la previsione dell'art. 9 del DL "Sblocca Cantieri" che prevede una

corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.

Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 48 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica)

La disposizione ai commi da 1 a 3 reca norme di natura ordinamentale finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale.–

In particolare il nuovo comma 1-bis introduce modifiche all'articolo 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo agli organi dell'Autorità di sistema portuale, con particolare riguardo al comma 3, modificando le ipotesi di revoca del Presidente dell'autorità di sistema portuale e di scioglimento del Comitato di gestione.

Il nuovo comma 1-ter disciplina le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici.

Conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione ai commi 4 e 5 reca plurime modifiche dell'articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto – legge con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del decreto–legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria. In particolare, il comma 4, lettera a) novella il comma 1 del citato articolo 11- bis, assicurando una più ampia finalizzazione delle risorse e delle attività agli obbiettivi previsti dall'originario comma 1 ed allo stato non impegnate, non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-bis. Il comma 4, lettera c), introduce nell'articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-bis) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNetSpA, riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019.

Al contempo, si prevede che le risorse, che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, vengano destinate al finanziamento delle medesime attività di cui al comma 1, mediante la nuova convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 del citato articolo 11-bis, come modificato dalla lettera c) del comma 4 della presente disposizione.

Conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda all'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio.

Il comma 5-bis, allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, consente l'adozione di più decreti ministeriali per l'assegnazione delle risorse alle autorità di sistema portuale e autorità portuali. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Le previsioni di cui al comma 6 rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 è volto a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, ai quali si applicano, sulla base della circolare dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2011, n. 43, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite con circolare 7 giugno 2002, n. 49.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, coerentemente con le valutazioni effettuate in sede di predisposizione della relazione tecnica all’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l’ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell’effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili. Pertanto, si ritiene che dall’attuazione della disposizione in esame non derivino effetti finanziari.

Il comma 7-bis integra la previsione normativa introdotta con l’art. 34-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 al fine di favorire il processo di *cold ironing* nei porti. Il sistema di *cold ironing* - che consiste nell’utilizzo dell’energia elettrica per alimentare le navi in sosta attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori di bordo - è ancora scarsamente diffuso nel nostro Paese, sebbene questo possa fornire un contributo importante nella riduzione delle emissioni inquinanti nelle città in cui sono situate le aree portuali. Le navi ferme in porto, attualmente, si alimentano esclusivamente attraverso combustibili fossili con un impatto molto rilevante in termini di inquinamento acustico, atmosferico e sociale interamente a carico località portuali ed i luoghi a queste prossimali, interessati dalle emissioni a causa delle correnti dei venti. La disposizione in esame ha la finalità di incentivare l’acquisto dell’energia elettrica presso le banchine, prevedendo l’esenzione degli oneri generali di sistema alla fornitura di elettricità da parte delle imbarcazioni che intendessero sostituire l’autoproduzione di energia con macchine di bordo attraverso l’uso di combustibili fossili con l’allacciamento alla rete elettrica. L’incentivo così formulato intende potenziare e favorire l’utilizzo alternativo dell’energia elettrica da parte delle imbarcazioni ormeggiate, rendendolo economicamente oltre che sostenibile sotto il profilo ambientale.

È bene evidenziare alcune considerazioni:

- allo stato attuale, le navi ormeggiate non sono “clienti” del sistema elettrico, la domanda di energia elettrica per queste forniture è infatti pari a zero, essendo da parte degli armatori economicamente più conveniente l’utilizzo di combustibili fossili, non rispettosi dell’ambiente;
- la crescita della domanda si prevede progressiva e graduale, gestibile quindi senza comportare sollecitazioni all’attuale sistema elettrico;
- i costi di adeguamento infrastrutturale all’interno dei sistemi portuali ai fini del *cold ironing* non ricadranno sui costi della rete elettrica in quanto oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore delle Autorità di Sistema Portuale.

Non applicare gli oneri generali di sistema a queste specifiche forniture, rispetto allo stato attuale, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né mancato gettito per gli oneri generali di sistemi trattandosi di “nuovi consumi” oggi non presenti. In ogni caso, la norma incide sul sistema tariffario (oneri di sistema), e quindi sulle bollette dei cittadini, ma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro al fine di garantire

l'invarianza finanziaria viene previsto che, a fronte dell'esenzione degli oneri generali di sistema, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ove necessario, provvede ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell'energia elettrica e che, pertanto, dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

La disposizione provvede all'aggiornamento della legge 5 giugno 1962, n. 616, sostituendo al paragrafo c) dell'art. 4 la parola "radiotelegrafica" con la parola "radioelettrica". Occorre evidenziare che l'uso della radiotelegrafia, a bordo delle navi, dal primo febbraio 1999 non è più obbligatoria; in sua sostituzione si è diffusa la tecnologia digitale GMDSS. La disposizione si propone anche l'obiettivo di adeguare la normativa nazionale sul settore marittimo a quella internazionale retta dalla convenzione SOLAS riconosciuta in tutti i Paesi del mondo. In particolare, si adegua il certificato di sicurezza radioelettrica non più sulle navi di stazza fino a 1600 tonnellate ma sulle unità navali (da carico in viaggi internazionali) inferiori a 500 tonnellate. La disposizione, nella previsione di cui al n. 2, risulta essere un adeguamento alla SOLAS, portando a 5 anni la durata del certificato di sicurezza per le dotazioni di armamento e del certificato di sicurezza radioelettrica (ex radiotelegrafica).

La disposizione è di carattere ordinamentale, e non determina oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 48-ter. (Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

La disposizione reca modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche. La modifica all'art. 178 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di spese per collaudi ed ispezioni effettuati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 176 del medesimo decreto legislativo, specifica che le relative attività di verifica sono effettuate dai funzionari del Ministero.

Tale previsione è già presente nello stesso articolo 176 sopra menzionato, dove viene precisato che la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi ed ispezioni è effettuata tramite i funzionari del Ministero.

La disposizione non comporta quindi modifiche sostanziali alla disciplina normativa in materia e dal punto di vista finanziario non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì fornisce unicamente maggiore chiarezza espositiva alla disposizione normativa.

Pertanto, la previsione normativa di cui all'articolo 178 in questione circa il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, trova sistematica attuazione nelle attività di verifica svolte dagli Ispettorati territoriali del Ministero e i relativi costi, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti, sono determinati in conformità a quanto dettato dal decreto 15 febbraio 2006 recante "Individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.366".

Art. 48-quater (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)

La norma reca disposizioni in materia di tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48-quinquies (Zona logistica semplificata)

La disposizione, in relazione alle modalità di individuazione della Zona logistica semplificata e all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 91 del 2017, reca modifiche all'articolo 1, comma 62, e all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare, si prevede che qualora in una Regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorità ricadano scali siti in Regioni differenti, la Regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona Logistica Semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retro portuali relative alla Autorità di Sistema Portuale che abbia scali in regioni differenti e che in tali Zone non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017. La disposizione ha, pertanto, carattere di neutralità finanziaria in quanto, pur estendendo la possibilità di istituire una seconda ZLS, tuttavia si precisa che per la stessa non si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto-legge n. 91 del 2017, per cui ciò avviene a risorse invariate.

Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali)

La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali.

I commi 1, 2 e 3 disciplinano, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l'iter di adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di apposite linee guida, sostitutive di quelle vigenti.

Conseguentemente, essi hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4 disciplina, innanzi tutto, le modalità e la procedura di adozione delle Linee guida, prevedendo per tale finalità l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare si dispone che, con il medesimo decreto di cui al comma 4 citato in precedenza, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un sistema di monitoraggio dinamico infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari), che presentano condizioni di criticità, connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Inoltre, la disposizione è volta a dettare le tempistiche di applicazione delle Linee Guida da parte dei differenti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali (concessionari autostradali, ANAS, Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, etc.), che devono essere fissate, tenendo conto, necessariamente, delle diverse capacità organizzative e tecniche di ciascun gestore, nonché della rilevanza e del numero delle reti stradali e autostradali di competenza di ciascun gestore.

Per tale motivo, si prevede che i gestori delle reti, autostradali e stradali, di maggiore rilievo e di interesse nazionale (gestori autostradali ed ANAS S.p.A.) dovranno applicare, immediatamente, le Linee Guida attraverso la predisposizione/aggiornamento dei loro Sistemi di gestione della Sicurezza.

Si prevede, invece, una applicazione differita per gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attesa la necessità di consentire al mondo, particolarmente variegato, delle autonomie di predisporre tutte le iniziative volte ad assicurare che l'organizzazione tecnico-amministrativa venga adeguata ai nuovi oneri imposti dall'osservanza delle Linee Guida.

Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e procedurale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine si evidenzia che rimane invariata la finalità della spesa e gli interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all'anno 2019 e non ancora impegnati, né preordinati ad altra finalità, e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all'anno 2020, non ancora impegnati, né preordinati ad altra finalità.

La disposizione al comma 5 novella l'articolo 25 del Codice della strada, prevedendo una disciplina specifica in ordine ai criteri da utilizzare per l'attribuzione della titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali e **introduce una semplificazione ordinamentale.**

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, ancorché i nuovi criteri possano determinare un trasferimento della proprietà delle strutture *de quibus* da attuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è espressamente previsto che gli enti proprietari debbano procedere alla sottoscrizione di appositi atti convenzionali, nei quali disciplinare le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

A tale riguardo, si evidenzia che, all'attualità, tutti gli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza sono a carico del soggetto interferente, trattandosi di intervento finalizzato a soddisfare un interesse proprio ed esclusivo di quest'ultimo.

Di talché, la previsione di cui al citato comma 1-quater è meramente confermativa dell'assetto regolatorio discendente dall'attuale articolo 25 del codice della strada.

Il nuovo comma 5-bis introduce modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge n. 21 del 1992 stabilendo che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate anche a soggetti che abbiano il veicolo o il natante ad uso noleggio a lungo termine.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il comma 5-ter apporta modifiche al Codice della Strada.

In particolare

lettera a), si interviene sull'articolo 2, comma 2, del CdS recante le definizioni, integrandole con riferimento alla strada urbana ciclabile inserita nella nuova lettera E-bis introducendo così, nella classificazione delle strade, una nuova tipologia di strade dedicate alle piste ciclabili e si definiscono le caratteristiche minime di tale nuova tipologia di strada. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera b), numeri 1) e 2) apporta modifiche all'articolo 3 del CdS, novellando la definizione di "corsia ciclabile" e introducendo una nuova denominazione stradale: la "zona scolastica". Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lettera c) interviene sull'articolo 7 del CdS introducendo le lettere i) *bis* e i) *ter* al fine di disciplinare le modalità di circolazione sulle strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30km/h ovvero su parte su una zona a traffico limitato. Si prevede, sostanzialmente, la circolazione dei velocipedi a "doppio senso ciclabile". Trattasi, dunque, di

disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la medesima lettera, inoltre, si inserisce il comma 11 *bis* nel predetto articolo 7 del codice per prevedere che nelle zone scolastiche possano essere fissate limitazioni di circolazione, di sosta o di fermata, escludendo da tali divieti i scuolabus gli autobus destinati al trasporto degli studenti, ai titolari di contrassegno invalidi. Si prevede anche l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione dei divieti. Trattasi, dunque, di disposizioni meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella parte in cui si prevede la facoltà di introdurre divieti di circolazione di sosta o di fermata.

lettera d) inserisce, all'interno del codice della strada, il nuovo articolo 12 *bis* rubricato (*prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata*). Si tratta di previsioni, già inserite, a normativa vigente, nei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127 nonché dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.488, che, conseguentemente, vengono abrogati dai commi 5 *undecies* e 5 *duodecies*. Ciò in quanto si ritiene necessario, per ragioni di organicità e di omogeneità di materia, che tali previsioni siano più opportunamente inserite nella *sedes materiae* naturale che è, appunto, il codice della strada. Pertanto, da tali disposizioni non possono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni già esistenti nell'ordinamento dall'anno 1997. Nella sostanza l'articolo riguarda la facoltà del sindaco di conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali, a dipendenti delle municipalizzate o delle imprese addetti alla raccolta dei rifiuti, precisando che, nell'esercizio delle loro funzioni, tale personale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che lo stesso può porre in essere tutti gli atti di contestazione e di accertamento inerenti alle violazioni delle disposizioni concernenti la sosta. In ogni caso il comma 7 del nuovo articolo 12 *bis* reca apposita clausola di invarianza finanziaria;

lettera e) si interviene abrogando il comma 3 dell'articolo 37 del CdS. Al riguardo, si evidenzia che alla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite, tra l'altro, le funzioni attinenti alla decisione dei ricorsi in materia di segnaletica stradale, ai sensi di quanto contemplato dall'articolo 37 del codice della strada e dall'articolo 74 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. In particolare, il comma 3 del richiamato articolo 37 prevede che possa essere esperito un ricorso gerarchico improprio contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongano o autorizzino la collocazione della segnaletica stradale, circoscrivendone l'ambito, come è desumibile dal contenuto dell'articolo, alla sua corretta apposizione. Nel tempo, un'interpretazione estensiva del comma 3 ha comportato, da parte dei ricorrenti, una dilatazione dello strumento giuridico posto a loro tutela; infatti, si è progressivamente addivenuti ad esaminare problematiche che presentavano fattispecie sempre più ampie, fino ad entrare nel merito di scelte ampiamente discrezionali, adottate dalle autonomie locali, quali quelle in tema di ambiente, pianificazione e programmazione territoriale. La disposizione in esame prevede, quindi, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 37 del codice e, di conseguenza, al comma 5-ter, l'abrogazione dell'articolo 74 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di ricorsi contro provvedimenti relativi alla segnaletica. Tale richiesta si rende necessaria a causa sia della progressiva difficoltà, riscontrata da parte degli uffici del Ministero deputati alla decisione dei gravami, di operare una oggettiva verifica sulle reali motivazioni che hanno determinato le scelte strategiche adottate dalle Amministrazioni locali in ambiti anche di non stretta attinenza alle competenze di questo Ministero, sia dell'esigenza di semplificare l'attività dei richiamati Uffici. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera f) si interviene sostituendo l'articolo 75, comma 4, del CdS. Tale previsione disciplina l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli N.C.C., dei taxi e di quelli adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, effettuato attraverso una visita e prova (c.d. collaudo) presso gli Uffici Motorizzazione Civile o i Centri Prova Autoveicoli. Tale accertamento consiste, prima dell'emissione dei documenti di circolazione, nel controllo:

- nei taxi, del montaggio del tassametro e dell'insegna esterna "TAXI";
- negli N.C.C., dell'applicazione dell'emblema "N.C.C." col relativo numero di licenza.

Si tratta, in sostanza, di controlli non riferiti a profili di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. La disposizione prevede, pertanto, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui si individuano i veicoli, tra quelli su indicati, su cui effettuare tali controlli, rinviando quelli ai taxi e agli N.C.C. alla revisione annuale. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera g), si interviene sull'articolo 78, comma 1 del CdS. Tale articolo, attualmente prevede i casi in cui, per modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, i veicoli a motore ed i loro rimorchi in circolazione devono essere sottoposti a visita e prova presso gli Uffici Motorizzazione Civile con il mero aggiornamento della carta di circolazione. A tal fine, è sufficiente demandare alle officine installatrici, appositamente accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Direzione Generale per la motorizzazione, l'aggiornamento della carta di circolazione mediante collegamento telematico al sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e prevedendo una attività di vigilanza sull'operato delle stesse. Pertanto, si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui individuare le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera h) si introduce una modifica all'articolo 94 del CdS finalizzata all'eliminazione dell'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nel caso di trasferimento della residenza del relativo intestatario, ovvero in caso di trasferimento della sede quando si tratti di persone giuridiche, prevedendo esclusivamente l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli. L'Archivio è accessibile agli Organi di polizia per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi ai fini della notificazione dei verbali inerenti le violazioni al codice della strada. Si tratta di un intervento anche di abbattimento dei costi per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che spedisce ogni anno, a proprio carico, 1 milione di raccomandate contenenti la fustella attestante il cambio di residenza da applicare sulla carta di circolazione.

lettera i) prevede l'introduzione, rispettivamente, dei commi 8-bis e 10-bis nell'articolo 126 del CdS, al fine di venire incontro alle esigenze dei conducenti, spesso disabili o con importanti patologie, ovvero di età molto avanzata, evitando, in particolare, che questi debbano essere costretti a rivolgersi a diversi uffici della pubblica amministrazione nel corso della procedura di rinnovo di validità della patente di guida. Contestualmente, al **comma 5-quater**, si è proceduto all'abrogazione dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia, appunto, di rilascio di permesso provvisorio.

Inoltre, si prevede la modifica al comma 9 del citato articolo 126, introducendo un termine di sei mesi entro il quale il titolare di patente di guida italiana rinnovata dalle autorità diplomatico-consolari del paese UE o SEE nel quale ha risieduto deve, una volta rientrato in Italia, procedere al rinnovo secondo le ordinarie procedure. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera l) si modifica l'articolo 145 del CdS inserendo i nuovi commi 4 bis e 4 ter per prevedere, in conseguenza delle modifiche introdotte alle lettere a) e b), che i conducenti degli

altri veicoli hanno l'obbligo di dare precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili. Trattasi, dunque, di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera m) si modifica l'articolo 148 del CdS inserendo il nuovo comma 9 *bis* al fine di introdurre tutta una serie di cautele lungo le nuove strade urbane ciclabili per tutelare i velocipedi, con particolare riferimento alla manovra di sorpasso che potrebbe risultare particolarmente pericolosa. Il nuovo comma 9 *bis* prevede anche l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni di tali obblighi. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nella parte in cui prevede mere regole di comportamento. Da tale disposizione, anzi, potrebbero derivare maggiori entrate in ragione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste per la violazione degli obblighi di comportamento di cui al medesimo comma 9- *bis*, *verificabili solo a consuntivo*;

lettera n) si modifica l'articolo 150 del CdS inserendo il comma 2-*bis* che, con le medesime finalità dell'introducendo comma 9-*bis* all'articolo 148, prevede che, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo mere regole di comportamento.

lettera o), modifica l'articolo 175, comma 2, lettera b), del CdS al fine di consentire la circolazione di tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. In merito, si evidenzia che le moto a tre ruote (c.d. "basculanti", con due ruote sull'asse anteriore ed una su quello posteriore), da quando sono entrate in commercio nel 2009, sono omologate come tricicli, ma sono state considerate corrispondenti alle motocarrozette per cui è sufficiente che abbiano una cilindrata superiore a 250 cm³ per circolare in autostrada. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera p), modifica l'articolo 180, comma 4, del CdS, prevedendo, come misura di semplificazione, che, anche per i veicoli adibiti a locazione con facoltà di acquisto-leasing, la carta di circolazione possa essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera q) modifica l'articolo 182 del CdS. In particolare si sostituisce il comma 9 al fine di prevedere che i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Inoltre mediante l'integrazione del comma 9-*ter*, si agevola la realizzazione della c.d. "casa avanzata" di recente inserita ad opera dell'articolo 229 del decreto legge n. 34 del 2020. Si inserisce, infine, il comma 1-*bis*, prevedendo che il divieto di circolare affiancati non si applichi sulle strade ciclabili prioritariamente dedicate ai ciclisti. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

lettera r) modifica l'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del CdS, al fine di dare attuazione al "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria", istituito con il protocollo d'intesa firmato, nell'ambito del Clean Air Dialogue, a Torino il 4 giugno 2019, sopprimendo il riferimento all'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione del quale fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, in materia di installazione ed esercizio di impianti per il sanzionamento automatico della

rilevazione degli accessi di veicoli nei centri storici e nelle zone di traffico limitato, e rinviando ad un nuovo regolamento ministeriale la definizione della disciplina dell'omologazione e dell'utilizzo dei dispositivi per il controllo degli accessi. Tale regolamento dovrà definire la disciplina della omologazione dei dispositivi per il controllo degli accessi, anche attraverso il recepimento della versione aggiornata della norma tecnica UNI 10772:2016, relativa al riconoscimento delle targhe dei veicoli, che costituisce quindi la principale norma tecnica di settore. Con tale regolamento dovranno inoltre essere definite le condizioni per l'utilizzo dei dispositivi di controllo nei diversi ambiti possibili indicati nella citata lettera g), al fine di evitare un uso improprio o eccessivo da parte dei diversi enti proprietari e/o gestori stradali. Contestualmente, al comma 5-quinquies si dispone l'abrogazione del vigente d.P.R. n. 250/99, con successiva emanazione di un regolamento ministeriale che dovrà essere emanato nel rispetto delle nuove norme sul trattamento dei dati personali (Reg. (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/18) e che consentirà il superamento delle specifiche criticità evidenziate. Trattasi di disposizioni di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-quater: modifica di coordinamento conseguente all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 37 di cui alla lettera e). Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera e), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-quinquies: modifica di coordinamento conseguente alle modifiche apportate all'articolo 126 di cui alla lettera l). Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera l), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-sexies: modifica di coordinamento conseguente alla modifica dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice. Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera s), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 5-septies la disposizione interviene sull'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, oltre che per fissare nuove scadenze per le attività di visita e revisione, in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, soprattutto per far fronte alle difficoltà riscontrate ormai da tempo presso gli Uffici di Motorizzazione Civile in relazione alla effettuazione della revisione dei veicoli a causa della scarsa disponibilità di personale tecnico. Tra l'altro, le sedi degli UMC non sono in grado di accogliere contemporaneamente più veicoli costituenti flotte con la medesima data di immatricolazione ed appartenenti alle categorie M2, M3, N, N1, N2 e N3: criticità che ha reso necessario eseguire la revisione direttamente presso le sedi delle società di autotrasporto. In particolare, la disposizione prevede che, fino al 31 marzo 2021, gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possano essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017. Tale decreto, che recepisce la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE, individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche. La disposizione in esame prevede, altresì, che agli ispettori sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" che prevede che le operazioni tecniche possano essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte e con le spese a loro carico. La norma individua gli importi che devono essere corrisposti dal richiedente, compreso le ore di lavoro straordinario ed il rimborso chilometrico, ai funzionari tecnici

dell'Ufficio di Motorizzazione Civile competente per territorio. Atteso che le spese sono poste a carico dei richiedenti, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 5-octies si modifica l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di prevedere che il fondo per le autostrade ciclabili, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui risorse sono ancora disponibili, possa finanziare l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia. A tal fine si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo. Trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 5-novies si interviene sull'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 al fine di prorogare al 31 marzo 2021 la fase di sperimentazione finalizzata al completamento delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. In merito, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti: la carta di circolazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione e il certificato di proprietà ad ACI-PRA. La procedura di rilascio è gestita esclusivamente in via telematica attraverso il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto "centro unico di servizio" e prevede la completa digitalizzazione dei processi di produzione del documento unico, con conseguente totale dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, mediante la riscrittura, in cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), delle procedure telematiche attualmente in uso presso le due Amministrazioni per la gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dell'archivio PRA. La fase di verifica delle funzionalità delle nuove procedure telematiche, propedeutica al loro rilascio in esercizio, indispensabile al fine di individuare la sussistenza di eventuali difficoltà operative e, conseguentemente, di adottare i necessari correttivi senza arrecare danno né agli operatori di settore né agli utenti finali, ha subito un brusco arresto a seguito del lockdown conseguente alla pandemia da SARS-COV2; pertanto, con la disposizione in esame si prevede che la sperimentazione duri fino al 31 marzo 2021. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, al comma 5-decies viene disposto, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvederà all'opportuno aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Trattasi di disposizione di carattere meramente ordinamentale che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-undecies interviene sull'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 al fine di consentire l'estensione dell'impiego dei dispositivi di controllo da remoto delle violazioni non solo sulle strade di tipo A B o C (strade extraurbane principali e secondarie) ma anche su tutte le altre strade, comprese quelle urbane, mantenendo l'obbligo di individuazione dei luoghi in cui il dispositivo può essere collocato a cura del Prefetto con apposito decreto.

Commi 5-duodecies e 5-terdecies. Si prevede l'abrogazione dell'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto riprodotti nell'inserendo articolo 12-bis del codice secondo quanto previsto alla

lettera d). Trattasi, dunque, di mero coordinamento normativo, come evidenziato nella lettera d), da cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49-bis (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione)

La disposizione prevede che, per tutte le operazioni gestite con le procedure che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, l'intestatario di un veicolo, diverso da quelli di cui all'articolo 60 del codice della strada, ovvero diverso dai veicoli di interesse storico, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento del medesimo documento. Viene stabilito, inoltre, che la restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell'istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è, anzi, suscettibile di generare eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato, a fronte del potenziale versamento di un contributo conseguente all'apposizione del visto di annullamento sulla carta di circolazione, quantificabile solo a consuntivo atteso che tale adempimento è meramente facoltativo ed è rimesso alla scelta dell'utente se usufruire o meno di un servizio dietro versamento di un contributo.

Articolo 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

Salvo quanto previsto dal comma 4, l'articolo, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina oneri per la finanza pubblica, come confermato dalle precisazioni di seguito riportate

Al comma 1, la lettera c), a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica; peraltro, il richiamo al potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è volto ad accelerare gli interventi funzionali al superamento delle pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare il pagamento di sanzioni a carico dello Stato italiano.

Con riferimento alle norme di cui alla lettera d), i costi della nuova Commissione PNIEC, analogamente a quanto già applicato per la Commissione VIA nonché, fino alla soppressione intervenuta con l'articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, per il Comitato tecnico, saranno coperti con le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, opportunamente novellato dalla disposizione in esame, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Il citato comma 5 prevede espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori

effettivamente svolti. In riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato adottato il *“Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”* del 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato in G.U. n.1 del 2-1-2017 ed in vigore dal 17 gennaio 2017.

A seguito dell'applicazione del regolamento sono confluite nelle entrate dello Stato:

euro 5.765.710,74 nel 2017

euro 5.098.353,42 nel 2018

euro 6.635.556,17 nel 2019

euro 4.976.276,54 al 30 giugno 2020.

Si esclude altresì espressamente che i componenti nominati nella Commissione tecnica PNIEC possano far parte della Commissione VIA prevista all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La lettera p) prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detti modalità operative per gli Osservatori ambientali. Come disposto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli Osservatori ambientali sono istituiti con oneri a carico esclusivamente del soggetto proponente la VIA e non si prevede alcun tipo di onere a carico della finanza pubblica.

La lettera p-bis), introduce modifiche in relazione alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, inserendo elementi di verifica della corretta realizzazione dell'opera. Trattandosi di modifiche a carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

La lettera p-ter), che modifica l'art. 102 del d.lgs 152/2006 in materia di scarichi di acque termali, rappresenta un chiarimento nell'applicazione della norma, a beneficio degli operatori. Trattandosi di una norma ordinamentale, non determina riflessi sulla finanza pubblica.

La lett. q) ha carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica ed è in linea con la direttiva UE 2011/92/UE, trattandosi di un adeguamento dell'allegato II del TUA in materia di VIA statale alle soglie UE. La definizione della soglia per il petrolio è in linea con quanto espresso dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora n. 1294 del 13 febbraio 2020.

Il comma 2 prevede il rinnovo dei ciati Osservatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 4, prevede che, tramite appositi protocolli d'intesa con l'autorità competente, ISPRA assicuri il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. La norma comporta un onere pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e pari ad euro

700.000 a decorrere dall'anno 2021 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002.

La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni proprio al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo. Sulla base della suddetta disposizione di legge è stato istituito uno specifico capitolo di bilancio (n. 2211, pg. 03)) nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente (Missione 18) che oggi, a seguito delle varie riduzioni apportate nel corso degli anni, conta il seguente quadro:

Stato di previsione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio _ missione 18

CA P	Denominazione Cap	P G	Denominazione PG	Stanziamen o di CP di PLB 2020	Stanziamen o di CP di PLB 2021	Stanziamen o di CP di PLB 2022
221 1	SPESE PER LA PARTECIPAZION E DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONALI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997, AI FINI DELL'ATTUAZIO NE DI MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	03	SPESE PER LA PARTECIPAZIO NE DELL'ITALIA AI FONDI INTERNAZIONA LI PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ADOTTATA IL 9 MAGGIO 1992 E NEL SUCCESSIVO PROTOCOLLO DI KYOTO DELL'11 DICEMBRE 1997, AI FINI DELL'ATTUAZI ONE DI MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	11.519.107,0 0	8.492.793,00	7.047.603,00

Gli importi riportati in tabella sono già al netto delle riduzioni per il contenimento della spesa condivise con il MEF per il triennio 2020 – 2022 e delle ulteriori variazioni disposte con il DL 111/2019.

Il contributo è destinato a coprire i costi connessi alla organizzazione e funzionamento della scuola (presidente, comitato scientifico, docenti) che saranno definiti con un decreto interministeriale MATTM-MEF ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente a oggetto “Norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”, secondo cui “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione in discipline ambientali”. Il contributo coprirà altresì le maggiori spese sostenute da ISPRA per la formazione di tutto il personale ministeriale coinvolto nel processo di semplificazione in atto (DG CRESS, DG CLEA, DITEI, DG RIA, DG PNA, DG SUA, DIPENT) e per le attività di supporto scientifico dei docenti della scuola.

Articolo 50-bis (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali)

La disposizione apporta modifiche al codice del processo amministrativo estendendo l'ambito di applicazione del rito abbreviato di cui all'art. 119 del codice. Trattandosi di semplificazione ordinamentale, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)

La disposizione, che detta disposizioni in materia di VIA per interventi urgenti finalizzati al potenziamento e all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52 (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

La norma, che detta disposizioni in materia di interventi da realizzare nei siti oggetto di bonifica, di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 52-bis (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 il regime di semplificazione procedurale ai fini delle dismissioni di reti di distribuzioni di carburante.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

Le disposizioni introducendo nell'ordinamento semplificazioni di carattere procedimentale per la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, non determinano oneri per la finanza pubblica. Il coinvolgimento dell'Arpa, ovvero in caso di inerzia dell'ISPRA, rientra nelle attribuzioni istituzionali di tali enti, che pertanto provvederanno alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater sono volti a semplificare e accelerare la bonifica dei corsi idrici ricompresi nella perimetrazione dei siti di interesse nazionale. Le norme, di semplificazione procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 3 detta indicazioni in ordine alla finalizzazione di risorse previste dall'articolo 1, comma 800 della legge 145 del 2018. Viene inoltre previsto che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse in argomento, in luogo della procedura attualmente prevista particolarmente articolata e complessa. La norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già stanziata a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 3-bis prevede l'istituzione di un SIN nell'area vasta di Giugliano direttamente individuato nella norma primaria, in luogo della procedura prevista dall'articolo 252 del Testo unico ambientale (decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata). Si tratta conseguentemente di una norma che, intervenendo esclusivamente sulla procedura, non modifica quanto già previsto a legislazione vigente a valle dell'individuazione di un SIN anche in tema di bonifica. Conseguentemente stante il carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico)

La norma di cui al comma 1, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

I commi 2 e 3, volti a prevedere forme di semplificazione procedimentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 2-bis reca una modifica all'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che i piani di bacino, prima della loro approvazione, siano sottoposti, nei casi specificati nella disposizione, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS). La norma, di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il comma 3-bis reca una semplificazione procedimentale al fine di ridurre i tempi degli interventi e non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 55 (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), di natura ordinamentale, che detta in particolare disposizioni in relazione alla procedura di nomina del Presidente degli Enti parco e alla composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree protette, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla possibilità per gli Enti parco di avvalersi della società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006, si tratta di una facoltà rimessa ai predetti enti che vi provvederanno con le risorse

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'espressa clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione di cui alla lettera b), di natura ordinamentale e volta a semplificare le procedure per l'adozione del regolamento del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ricorso ad un commissario ad acta coinvolgerà il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si tratta di un'attività che avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Dicastero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella medesima disposizione.

La norma di cui alla lettera c), di natura ordinamentale e volta a evitare situazioni di stasi procedurale per l'adozione del piano del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla disciplina in materia di VAS, la norma si limita a richiamare un istituto già previsto in linea generale per i piani e i programmi ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento alla lettera d), la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, attribuendo ai Comuni il compito di rilasciare il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento e, al contempo, razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i comuni già svolgono. Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui alla lettera e) non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma in forza della quale i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco su specifica richiesta di quest'ultimo, che provvede alla loro gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'ente Parco può a sua volta dare in concessione tali beni a terzi dietro pagamento di un canone, che consentirà di incrementare le risorse nella disponibilità dell'ente parco stesso.

Il comma 3-bis interviene sulla platea dei beneficiari dell'articolo 227 del decreto legge 34 del 2020 rivolgendosi alle guide e alle imprese eco-compatibili presenti all'interno del territorio delle ZEA (ricomprendendo cioè le imprese eco-compatibili presenti all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali) e non più ai soggetti operanti nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compresa all'interno di una ZEA.

La proposta interviene altresì escludendo le medie imprese quali beneficiari del contributo. Al contempo la norma estende il contributo ai beneficiari operanti nel territorio delle Aree Marine Protette.

Considerando che in forza della disposizione in esame il contributo riguarderà tutto il territorio dei parchi nazionali, e non solo le imprese all'interno dei comuni il cui territorio ricade per almeno il 45% all'interno dei parchi, se si considera infine che la nuova formulazione della norma esclude le medie imprese dai potenziali beneficiari del contributo e che al contempo viene allargata la platea dei potenziali richiedenti anche ai territori delle AMP, si stima che la platea complessiva dei beneficiari ammonta a 18.000 operatori circa nei parchi nazionali cui si aggiungono 4.332 operatori nelle aree marine, per un totale di 22.332 operatori complessivi.

In ogni caso, l'erogazione del beneficio avviene sulla base delle risorse finanziarie disponibili (40 milioni di euro) talché la rimodulazione dei beneficiari inciderà sul grado di copertura della riduzione di fatturato per i mesi di gennaio-giugno 2020 rispetto ai dati del medesimo periodo del 2019. In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito

dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste a legislazione vigente al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa; tale percentuale sarà poi applicata alla perdita di fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante. Pertanto, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Considerato pertanto che si provvederà al riparto delle risorse in base alle richieste che perverranno dagli operatori, alla sussistenza dei requisiti green previsti dalla norma e all'entità del calo di fatturato registrato rispetto all'anno precedente, la variazione della platea dei beneficiari garantisce in ogni caso il raggiungimento della finalità della norma, volta a ristorare gli operatori delle perdite subite per effetto della crisi sanitaria in misura proporzionale al grado di copertura del calo di fatturato complessivo registrato e le risorse disponibili dal fondo in argomento.

Infatti, con l'art. 227 del DL n. 34 del 2020 si è inteso adottare un sistema volto a soddisfare tutti gli operatori interessati, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, secondo una quota variabile in base al rapporto tra esigenze complessive e risorse disponibili. Tra l'altro, si evidenzia che l'aver preso in considerazione unicamente le micro e piccole imprese, nonché le guide del parco, escludendo le medie imprese, consente di limitare le "oscillazioni" di fatturato che deriverebbero da una marcata differenziazione dimensionale tra le attività, talchè l'importo medio di 1.800 euro per singolo operatore (calcolato rapportando la dotazione di 40.000.000 di euro e i beneficiari potenziali pari a 22.332 unità) appare una approssimazione realistica dell'erogazione media effettiva, assolutamente adeguata a offrire un adeguato ristoro alle perdite subite dagli operatori.

Infine, con riferimento al comma 3-ter che modifica l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, si tratta di una disposizione volta ad adeguarne le previsioni con quanto previsto dall'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dalla presente disposizione, secondo una logica di sistematicità ed organicità, stabilendo che i benefici ivi previsti possano essere riconosciuti alle imprese micro e piccole operanti all'interno del territorio di una ZEA (e non a quelle di medie dimensioni), a prescindere dall'appartenenza ad un Comune avente una parte significativa del territorio (45 per cento) all'interno della ZEA.

Articolo 55-bis (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi)

La disposizione interviene sul decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introducendo i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 62. La previsione introdotta ha lo scopo di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché al fine di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche. La disposizione intende altresì salvaguardare specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria, a fini testimoniali, la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo individua e indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia, volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III Semplificazioni in materia di green economy

Articolo 56 *(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi e di controlli.*

Le norme non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Possono tuttavia generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati.

Tali investimenti sarebbero sostenuti, laddove gli interventi accedano ai meccanismi di sostegno, mediante i vigenti strumenti di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Tali strumenti, discendenti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, sono stati da ultimo attivati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e consistono nello svolgimento di procedure selettive. Le procedure sono diverse per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW.

Nel primo caso, la procedura prevede la richiesta di partecipazione a un registro, nel quale sono collocati gli impianti in possesso di determinati requisiti, selezionati sulla base di criteri ambientali ed economici, fino all'esaurimento del contingente di potenza messo a disposizione.

Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, la selezione avviene unicamente sulla base del minor incentivo richiesto.

Particolare rilevante, già esposto nella relazione illustrativa a proposito dei commi da 3 a 6, è che le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta (su cui è allocata la gran parte dei contingenti di potenza messi a disposizione) sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si rammenta ancora che le prime due procedure di asta conclusesi nell'ambito del decreto 4 luglio 2019 hanno visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino, rispettivamente, a 50 €/MWh e 56 €/MWh, valori non distanti dal prezzo di mercato dell'elettricità (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19).

Per quanto detto nella relazione illustrativa, è dunque ben possibile che, grazie alla maggiore abbondanza di progetti partecipanti alle procedure, il meccanismo di sostegno comporti non un incremento degli oneri in bolletta, ma una riduzione.

In ogni caso, anche laddove le tariffe incentivanti continuino ad essere superiori ai prezzi di mercato (e quindi con oneri a carico dei consumatori), tali oneri sarebbero comunque contenuti nei limiti già stabiliti dai provvedimenti di incentivazione assunti in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.

In conclusione, sotto il profilo dell'impatto sugli oneri in bolletta, le norme proposte hanno un effetto positivo (laddove facciano aumentare la concorrenzialità sulle aste) o nullo, considerando i tetti di potenza e le tariffe massime già stabilite dal decreto 4 luglio 2019.

I commi 7 e 8 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 8-bis. Per gli impianti fotovoltaici realizzati su aree dichiarate come siti di interesse nazionale, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo la disposizione prevede l'esclusione nei seguenti casi dell'applicazione dell'articolo 65, c. 1 d.l. 1/2012 in base al quale "gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Alla norma, poiché i predetti incentivi sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 8-ter interviene sull'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 che prevede, ai commi 1 e 2, che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DM 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con (prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), il contribuente ha facoltà di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica subordinatamente al pagamento di una

somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. Lo stesso art. 36 del DL n. 124 del 2019 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate (comma 3) e che «La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020» (comma 5). Il comma 8-ter del presente articolo, prorogando al 31 dicembre 2020 la scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del DL n. 124 del 2019, consente di beneficiare della previsione di favore di cui al medesimo art. 36 del DL n. 124 anche a coloro che, in possesso dei requisiti normativamente previsti, presentano la comunicazione oltre il termine del 30 giugno 2020 purché entro il 31 dicembre 2020. Alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito relativi al medesimo anno fiscale.

Articolo 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

La norma, a carattere procedimentale e di semplificazione amministrativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **In particolare si segnala quanto segue.**

Al comma 2-bis si prevede che nei casi di cui al comma precedente comma 2, lettere a) e b) dell'art. 57 la ricarica del veicolo elettrico sia da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica, come previsto dal D.Lvo n. 257/2016 per quanto riguarda la ricarica pubblica.

Il comma 5 precisa che, oltre il limite temporale di un'ora, l'operatore che gestisce il servizio, in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, può applicare tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui al decreto legislativo n. 257 del 2016. Si tratta di una proposta dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri, limitandosi a chiarire che la sosta è gratuita per tutto il periodo di durata della stessa e prevedendo la facoltà per il gestore di applicare tariffe che possano disincentivare, ultimata la ricarica, la sosta del veicolo per un lasso di tempo superiore ad un'ora. Resta fermo che tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata. Ciò, per la peculiarità di tali punti di ricarica, che consentono il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

Con riguardo all'esecuzione dei commi 6 e 9, i Comuni provvedono alle attività derivanti dall'applicazione della disposizione in esame mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui propri bilanci.

Il comma 13-bis, la norma assoggetta alla disciplina prevista dall'art. 75, comma 3 bis, del codice della strada, anche le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici.

Atteso, dunque, il carattere meramente ordinamentale e procedimentale della norma, la stessa non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 58 (Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

L'adozione della norma descritta non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto alla normativa vigente; per contro, dall'attuazione della normativa a carattere ordinamentale potrebbero derivare benefici in favore del sistema energetico italiano.

Articolo 59 (*Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni*)

La disposizione introduce uno sgravio economico che mira a favorire, specie mediante l'impiego di investimenti privati, l'ampliamento dei sistemi di scambio sul posto per l'energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando le potenzialità dei siti e dei comprensori militari nell'ottica della realizzazione di una complementare ed ecosostenibile "rete energetica della Difesa".

Lo sgravio sarà riconosciuto limitatamente all'energia immessa in rete per le esigenze "di autoconsumo" della Difesa. Alle eventuali eccedenze cedute a scopi commerciali si applica il regime ordinario. La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 60 (*Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*)

Commi 1-7 Non sono previsti oneri aggiuntivi né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato. Al comma 7 si prevede un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto l'accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane. Di qui la proposta di prevedere un ricorso al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli Uffici maggiormente interessati da tali procedure, escludendo il personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'attuazione della presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 7-bis prevede modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, intervenendo sulle disposizioni relative alle attività di importazione e alla disciplina di stoccaggio. In particolare con le lettere a) e b) l'onere del mantenimento dello stoccaggio strategico viene attribuito ai clienti finali che ne usufruirebbero in caso di emergenze prolungate nel tempo. Con la lettera b) viene specificato inoltre che i soggetti che forniscono il servizio di interrompibilità gas a beneficio di tutti gli altri utenti del sistema gas in caso di emergenza, non debbano pagare gli oneri per il mantenimento dello stoccaggio strategico e per garantire i ricavi alle imprese di stoccaggio. Dalla disposizione, pertanto, non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto i corrispettivi sono posti a carico di tutti gli altri utenti della rete di trasporto.

Articolo 60-bis. (*Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio*)

La norma consente lo svolgimento di programmi sperimentali per il recupero di CO₂ da insediamenti industriali esistenti e la sua reiniezione in giacimenti di gas esauriti in mare. Dalla disposizione non discendono oneri aggiuntivi né minori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 61 (*Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica*)

Si tratta di interventi normativi che non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato né minori entrate.

Articolo 62 (*Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di centrali di produzione di energia*)

Gli interventi normativi introdotti non comportano oneri aggiunti né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato.

Articolo 62-bis (Semplificazioni alla legge 8 luglio 1950, n. 640)

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi derivanti dall'avviamento e dall'espletamento delle attività qui attribuite ad Acquirente Unico, nonché dal compimento di operazioni di reperimento di mezzi finanziari sono e saranno coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'art. 3, della legge n. 145 del 1990: soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di servizio; soggetti proprietari dei carri bombolai destinati al trasporto del metano; soggetti che acquistano bombole di nuove fabbricazione o che importano bombole.

Le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 e ss.mm.ii., essendo preordinate al soddisfacimento di un interesse generale (si pensi, ad esempio, all'esigenza di assicurare la messa in sicurezza delle bombole) presentano profili di anti-economicità e, in quanto tali, sono sfuggite al processo di liberalizzazione che ha riguardato il settore nel suo complesso. La legge n. 640 del 1950 attribuiva originariamente lo svolgimento delle predette attività all'Ente Nazionale Metano. Tuttavia, ad opera dell'art. 6, della legge n. 136 del 1953, esse sono state attribuite all'Ente Nazionale Idrocarburi. A seguito dei processi di privatizzazione del settore e di deverticalizzazione del monopolista, le attività medesime sono state svolte in regime di concessione, rilasciata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998. In particolare, il Decreto ha affidato le attività in concessione ventennale ad Eni S.p.A., la quale – con il medesimo atto – è stata altresì autorizzata a svolgerle in regime di sub-concessione, mediante apposito conferimento a una sua società controllata.

La predetta concessione, tuttavia, è scaduta nel 2018 e, ad oggi, la società controllata da Eni S.p.A. (la "SFBM S.p.A.") effettua le attività in un regime di prorogatio di fatto, trattandosi di servizi pubblici e di sicurezza.

Giova ricordare che, ad opera dell'art. 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (come interpretato dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020), è stata prevista la sospensione delle revisioni periodiche dei veicoli alimentati a metano, a causa dell'emergenza da "COVID-19". Gli effetti di tale sospensione e, più in generale, gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, si sono inevitabilmente riprodotti anche sulle attività della SFBM S.p.A.. Al momento della regolare ripresa delle attività correlate all'uso e alla circolazione delle bombole di metano per autotrazione, diverrà fondamentale porre rimedio agli effetti negativi prodottisi: in tale contesto, si rivela imprescindibile e inderogabile – al fine ultimo di evitare ripercussioni sulla qualità del servizio pubblico – ovviare alla situazione di incertezza derivante dalla sussistenza di un regime di proroga di fatto di una concessione scaduta nel 2018.

Considerato quanto sopra si attribuiscono ex lege, ad Acquirente Unico, le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 e ss.mm.ii..

Acquirente Unico – anche in quanto subordinato al rispetto del principio di equilibrio del proprio bilancio e tenuto ad operare senza fini di lucro – si presenta come il soggetto più idoneo. Lo svolgimento delle attività in menzione non contempla, infatti, una remunerazione per il servizio reso, ma solo l'imposizione di un contributo (in capo ai soggetti individuati dall'art. 3, della legge n. 145 del 1990) a copertura dei meri costi sostenuti dal soggetto esercente le attività stesse.

Inoltre – tenuto conto che si prevede che Acquirente Unico svolga le attività di cui alla legge n. 640 del 1950 e ss.mm.ii. in ottemperanza alle direttive del MiSE e che spetti sempre al MiSE determinare il contributo di cui all'art. 3, della legge n. 145 del 1990 – tra l'amministrazione

competente e il soggetto esercente il servizio si configurerebbe un rapporto puramente amministrativo.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della norma, Acquirente Unico potrà acquisire la società subconcessionaria Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM") o un suo ramo d'azienda. Il valore dell'acquisizione sarà determinato sulla base di una perizia girata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione.

Articolo 62-ter (Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

La norma stabilisce che i versamenti dei canoni, dovuti complessivamente per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario, non possono superare il 3% dei ricavi caratteristici derivanti dalla attività di coltivazione complessivamente condotta. Pertanto, la soglia massima sui canoni dovuti per le concessioni di coltivazione di idrocarburi sarebbe pari al 3% del valore della produzione ottenuta nell'anno precedente. La disposizione è finalizzata a garantire la gestione delle concessioni di coltivazioni medio-piccole, in termini di economicità.

Il costo dei canoni è stato oggetto di adeguamento per effetto della legge n.12/2019. Si è verificato che il canone attuale assume un'incidenza troppo elevata nei casi in cui il giacimento si trovi quasi al termine della propria vita utile e contestualmente il corretto mantenimento delle condizioni di coltivabilità richiede le cosiddette "attività di manutenzione straordinaria". Analogamente in caso di piccoli giacimenti, l'onerosità del canone potrebbe indurre il coltivatore alla rinuncia.

Società	Estensione Concessione (km2)	Valore Prod (Euro)	Canone Annuo ex L. 12/2019 (Euro)	Canone ex L.12/2019/Valore Prod (%)	3%	
					CANONE con CAP 3% (Euro)	Incidenza CANONE con CAP 3% sul Valore Produzione
ENI	10.900,36	2.903.173.751,20	20.140.000,10	0,68%	20.140.000,10	0,68%
EDISON	1.098,72	143.859.945,91	2.204.270,27	1,53%	2.204.270,27	1,53%
GASPLUS	711,05	7.403.597,58	1.172.115,28	15,83%	222.107,93	3,00%
SOC. PADANA ENERGiA	604,07	16.979.010,18	900.184,40	5,30%	309.188,49	3,00%
TOTAL	581,18	6.111.322,14	643.618,00	10,53%	183.340,00	3,00%
SEM	213,14	190.370,04	440.838,00	78,57%	17.111,27	3,00%
ROCKHOPPLER	190,40	768.459,84	289.430,20	37,66%	23.055,80	3,00%
CANOLI	79,00	779.720,45	87.480,00	11,22%	23.391,01	3,00%
NORTHSUN ITALIA	46,00	1.297.240,01	58.211,00	4,50%	38.917,22	3,00%
LAZZI GAS	40,44	280.048,34	77.982,13	27,81%	8.401,47	3,00%
IRMINIO	39,76	29.902,00	68.530,78	229,82%	898,88	3,00%
SOC. Idroel. Alto Modenese	39,41	224.570,21	60.624,59	27,00%	6.737,11	3,00%
APPLININE	19,09	780.050,58	21.092,09	2,70%	23.092,09	2,94%
ALEANNA	14,75	-	21.848,64	-	21.848,44	-
TERME SALSOMI	13,91	106.600,02	30.915,21	28,19%	1.299,20	3,00%
PENTEX	12,88	-	28.616,14	-	28.616,14	-
OM LISSANO	1,25	91.072,08	7.226,08	7,94%	2.732,16	3,00%
PERGAS	1,00	85.180,09	1.801,20	4,12%	2.555,00	3,00%
METANO PUGLIA	0,57	20.417,40	1.900,01	9,34%	612,00	3,00%
SOCOPULS	0,13	21.387,78	2.039,01	11,54%	209,00	3,00%
COMIPA SERVIZI	0,67	-	1.488,57	-	1.488,57	-
TOTALE	14.717,03	3.132.612.518,09	26.381.423,85		22.469.114	
					Minor Getto	2.918.309,66

Tabella 1

Come si evince dalla Tabella 1 l'incidenza del canone, per alcuni concessionari, assume valori anche fino al 78% rispetto alla valorizzazione economica della produzione con conseguente incremento degli oneri economici a carico delle Società di dimensione medio-piccola.

Sulla base di quanto sopra, la norma prevede l'introduzione di un cap massimo del 3% al gettito derivante dai canoni delle concessioni di coltivazione parametrato al valore della produzione ottenuta nell'anno precedente.

Dalla disposizione derivano minori entrate per lo Stato pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Alla copertura dei corrispondenti oneri si provvede mediante riduzione per 3 milioni di euro annui delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 63 (Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

La disposizione autorizza per i primi interventi di attuazione del piano, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 cui si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura». Al piano può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 63-bis (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)

La disposizione prevede che all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, si applichino anche dopo il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza previsto al citato art. 30-bis, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Tale articolo 30-bis non determina ricadute negative sulla finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che, nel caso in cui i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo siano assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto, tali rifiuti siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Tra l'altro, il 19 marzo 2020 l'OMS ha emanato delle direttive tecniche sulla gestione dei rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nelle quali si afferma, che: "Tutti i rifiuti sanitari prodotti durante la cura dei pazienti COVID-19 dovrebbero essere raccolti in modo sicuro in contenitori e sacchetti designati, trattati e quindi smaltiti o trattati in modo sicuro, o entrambi, preferibilmente sul posto", e dunque la sterilizzazione sul posto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si pone come parte integrante della strategia finalizzata al contenimento del rischio infettivo.

In tal modo, precisando in norma primaria che tali rifiuti sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, si favorisce la sterilizzazione in situ presso le strutture sanitarie pubbliche e private e il ritiro da parte dei gestori dei rifiuti urbani. Al tempo stesso, non si vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo ma si prevede, nel caso ciò avvenga, una qualificazione ex lege del rifiuto risultante da tale trattamento, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 64 (*Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal*)

I commi 85-100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023.

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La norma proposta intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea.

Si prevede che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i **cicli produttivi** con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di **impegno assumibili fissati** annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e **alle condizioni** previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
- c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle

finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A..

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, **quarto periodo** della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con **la legge di bilancio**.

Per l'anno 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il comma 5-bis prevede che i programmi di investimento sostenuti dalla garanzia di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 160/2019 possono essere realizzati, nell'ambito del partenariato pubblico-privato, anche con l'intervento di Università e/o organismi privati di ricerca.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia prestata dallo Stato sulle garanzie assunte da SACE si provvede, ai sensi del comma 5, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 85 legge 160 de 2019. Inoltre, la convenzione MEF e SACE, sottoposta all'approvazione del CIPE, dovrà assicurare procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. idonee ad escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 64-bis (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

La disposizione prevede che i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunichino all'INAIL entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica. L'INAIL viene altresì chiamata a definire la procedura operativa per le verifiche di integrità dei serbatoi.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che l'Inail opera con le risorse a disposizione, utilizzando processi e procedure informatiche già in essere in logiche di manutenzione evolutiva, e che la tariffa per l'utilizzo su base volontaria della metodica di verifica d'integrità basata sul metodo di Emissione Acustica (EA) è a carico dei proprietari.

Articolo 64-ter (Clausola di salvaguardia)

La disposizione prevede una clausola di salvaguardia delle autonomie, disponendo che le disposizioni del decreto legge oggetto di conversione e della relativa legge di conversione, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Si tratta di una norma di tenore ordinamentale dalla quale non discendono oneri per la finanza pubblica.

Articolo 65 (Entrata in vigore)

La disposizione reca l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 179 ha avuto esito

fto

 POSITIVO NEGATIVO

08 SET. 2020

Il Presidente della Commissione
Giuliana

D.L. N 76 del 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

Emendamento	Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Interessi/Note	Esercizio					Indicamento netto				
								2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
				TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia													
				CAPO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici													
	7	1		Istituzione del Fondo per le opere pubbliche	s	k			30,00							30,00	
	7	6		Riduzione Tab B - Ministero dell'Economia e delle finanze	s	k			-17,00							-17,00	
	7	6		Riduzione Tab B - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	s	k			-0,70							-0,70	
	7	6		Riduzione Tab B - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	s	k			-1,70							-1,70	
	7	6		Riduzione Tab B - Ministero dell'Interno	s	k			-1,70							-1,70	
	7	6		Riduzione Tab B - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	s	k			-0,90							-0,90	
	7	6		Riduzione Tab B - Ministero della salute	s	k			-8,00							-8,00	
	7.7	7	7-bis	Istituzione Fondo destinato all'aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	s	c			1,00							1,00	
	7.7	7	7- quarte	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	s	c			-1,00							-1,00	
				CAPO II Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica delle aree colpite da eventi sismici													
	11	2		Nomina di due sub-commissari per la realizzazione di interventi ed opere relativi alla ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici	s	c			0,10	0,20						0,10	0,20
	11	2		Riduzione Tab A - Ministero dell'Economia e delle finanze	s	c			-0,10	-0,20						-0,10	-0,20
				TITOLO II Semplificazioni procedurali e responsabilità													
				CAPO III Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco													
	20	1-2		Stipendio Tabellare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	s	c			39,91	41,39	42,08					39,91	41,39
	20	1-2		Stipendio Tabellare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - effetti riflessi	e	t/c			19,96	20,07	20,42					19,96	20,07
	20	1-2		Ind.rischio/Ind.mensile del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco	s	c			19,57	51,22	51,81					19,57	51,22
	20	1-2		Ind.rischio/Ind.mensile del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco - effetti riflessi	e	t/c			9,49	24,84	25,13					9,49	24,84
	20	1-2		Assegno specificità del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco	s	c			10,03	20,45	20,45					10,03	20,45
	20	1-2		Assegno specificità del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco - effetti riflessi	e	t/c			4,86	9,92	9,92					4,86	9,92
	20	1-2		Parametrizzazione automatica compenso lavoro straordinario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco	s	c			1,44	1,44	1,44					1,44	1,44

D.L. N. 76 del 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

emendamento	Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Materie	Interessi/note	Fabbisogno					Indicamento netto				
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	20	1-2		Parametrizzazione automatica compenso lavoro straordinario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c			0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
	20	3		Incremento attribuzione annua delle ore di straordinario per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per fronteggiare indilazionabili e imprevedibili esigenze di servizio	s	c		1,10	8,00					1,10	8,00	9,00	
	20	3		Incremento attribuzione annua delle ore di straordinario per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per fronteggiare indilazionabili e imprevedibili esigenze di servizio - effetti riflessi	e	t/c			0,53	3,86				0,53	3,86	5,39	
	20	4		Incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco	s	c		0,92	5,01	18,54	0,92			5,01	18,54	0,92	5,01
	20	4		Incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c			0,45	2,43	8,99			2,43	8,99	0,45	2,43
	20	5	a)	Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia - settore aeronavigante	s	c		1,16	3,87					1,16	3,87	1,16	3,87
	20	5	a)	Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia - settore aeronavigante	e	t/c			0,25	1,86				0,25	1,86	0,25	1,86
	20	5	b)	Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia - settore dei sommozzatori	s	c		0,40	1,33					0,40	1,33	0,40	1,33
	20	5	b)	Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia - settore dei sommozzatori	e	t/c			0,19	0,65				0,19	0,65	0,19	0,65
	20	5	c)	Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia - servizio antincendi lagunare	s	c		0,55	1,34					0,55	1,84	0,55	1,84
	20	5	c)	Armonizzazione del sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia - servizio antincendi lagunare	e	t/c			0,27	0,89				0,27	0,89	0,27	0,89
	20	6		Riconoscimento una tantum Vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto con almeno 32 anni di servizio	s	c		0,83	1,94					0,83	1,94	0,83	1,94
	20	6		Riconoscimento una tantum Vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto con almeno 32 anni di servizio - effetti riflessi	e	t/c			0,40	0,94				0,40	0,94	0,40	0,94
	20	7	a)	Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione	s	c		0,07	0,50					0,07	0,50	0,07	0,50
	20	7	a)	Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione - effetti riflessi	e	t/c			0,04	0,24				0,04	0,24	0,04	0,24
	20	7	b)	Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la retribuzione di risultato	s	c		0,03	0,21					0,03	0,21	0,03	0,21
	20	7	b)	Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per la retribuzione di risultato - effetti riflessi	e	t/c			0,02	0,10				0,02	0,10	0,02	0,10
	20	8	a)	Incremento il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione	s	c		0,02	0,14					0,02	0,14	0,02	0,14

